Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 | **Roma — Giovedì 24 novembre** | **Numero 274**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste di inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

Sua Maestà il Re, con decreto in data di oggi, 24 novembre 1904, ha nominato Ministro Segretario di Stato per le Finanze l'on. avv. prof. Angelo Majorana, deputato al Parlamento.

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO

I signori deputati sono pregati di radunarsi lunedì, **28 novembre, alle ore 15**, nella *Sala delle riunioni* al primo piano del palazzo di Montecitorio, per assistere alla estrazione a sorte delle Deputazioni incaricate di ricevere le LL. MM. e le LL. AA. RR. in occasione della seduta Reale, che avrà luogo il 30 novembre, nell'Aula del Senato, per l'inaugurazione della XXII Legislatura.

Roma, addì 23 novembre 1904.

Il Questore
GIORDANO-APOSTOLI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 598 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 28 luglio 1904, n. 403, contenente disposizioni per regolare la materia degli esami nelle scuole medie ed elementari;

Udito il Consiglio di Stato:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per gli esami nelle scuole medie (classiche, tecniche, normali e complementari) e nelle scuole elementari, unito al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Nostro Ministro.

Art. 2.

Il detto regolamento non potrà essere abrogato o modificato in alcuna sua parte, se non per legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO per gli esami nelle scuole medie ed elementari.

PARTE I.

Disposizioni comuni alle scuole medie

CAPO I.

Sedi, sessioni e giorni d'esame; ammissione agli esami.

Art. 1.

Per l'istruzione media sono sedi di esami con effetti legali i soli istituti governativi o pareggiati, salvo quanto è disposto nell'art. 93.

Art. 2.

I candidati provenienti da scuola privata o paterna devono sostenere gli esami di licenza nella scuola media governativa più vicina al luogo di loro abituale dimora, e non mai fuori della

provincia, a meno che non si trovino nelle condizioni di cui allo art. 3, o che nella provincia manchi la scuola media corrispondente.

La dimora non sarà ritenuta abituale se non sia provato che duri da almeno sei mesi alla data dell'esame, e se non sia noto che durerà non meno di quel tempo per avvenuto trasferimento della famiglia o per legittimo motivo legalmente comprovato, e riconosciuto dall'autorità scolastica locale.

Ferme restando le disposizioni dei due paragrafi precedenti, i candidati provenienti da scuola privata o paterna potranno sostenere l'esame nelle scuole medie che sono obbligatorie per legge e assimilate alle governative.

Qualora in una provincia manchi la scuola media governativa, di qualsiasi ordine e grado, una delle pareggiate, e, salve gravi ragioni in contrario, quella del capoluogo sarà destinata a sede di esame con effetti legali per i candidati della stessa provincia.

Qualora in un capoluogo di provincia manchi la scuola media governativa per un determinato ordine e grado, ed esistano invece una o più scuole pareggiate del grado e dell'ordine corrispondenti, una di queste sarà destinata a sede di esami con effetti legali per i candidati del comune. La scuola scelta sarà sede di esame per i candidati del circondario, nel caso che in questo manchi la scuola media governativa.

I nomi delle scuole pareggiate scelte a sedi d'esame saranno pubblicati in tempo utile nel *Bollettino Ufficiale*, per norma delle autorità scolastiche e dei candidati.

Quando in una città, sede d'istituto tecnico, di liceo o di scuola normale governativa, manchi la scuola media inferiore governativa corrispondente ad uno dei detti istituti, ma vi sia la corrispondente pareggiata, i giovani del circondario potranno presentarsi in questa all'esame di licenza.

Art. 3.

Il candidato che sia stato istruito privatamente da uno o più professori di un determinato istituto governativo o pareggiato non può in quell'istituto sostenere esami dinanzi a Commissioni di cui l'art. 56 chiami a far parte il professore o i professori dai quali fu istruito.

Quando in virtù del paragrafo precedente il candidato non possa sostenere gli esami nella provincia in cui risiede, sarà ammesso a sostenerli altrove con decisione del Ministero. Sarà però necessario che egli presenti al preside dell'Istituto tecnico o nautico o al provveditore agli studi, da cui dipende la sede in cui si reca, un certificato della corrispondente autorità della sua provincia, dal quale risulti la condizione in cui si trova.

Art. 4.

Tutti gli alunni delle scuole pubbliche devono sostenere gli esami di promozione e di licenza nell'istituto al quale appartengono o al quale, se ritiratisi, appartenevano.

Solo a quelli che prima del 15 marzo dichiarino ufficialmente al capo dell'istituto di ritirarsi dalla scuola è permesso di presentarsi, come provenienti da scuola privata o paterna, agli esami di ammissione o di licenza, secondo le norme dell'art. 2; a tutti gli altri, che abbandonino la scuola, si applicheranno il primo paragrafo del presente articolo e l'art. 6.

Art. 5.

Sono nulli gli esami ai quali un candidato sia stato ammesso per dolo o per errore contro le disposizioni contenute negli articoli precedenti, salvo quegli ulteriori provvedimenti disciplinari che fossero del caso.

Art. 6.

Tutti i candidati devono compiere gli esami nell'istituto dove li hanno cominciati.

Sarà tuttavia permesso di cambiare sede di esame:

1° nel caso in cui la famiglia del candidato abbia trasferito altrove la sua dimora abituale;

2° nel caso in cui il candidato, tornato alla propria famiglia, chieda di compiere l'esame nel luogo ove questa risiede abitualmente, o, mancando ivi l'istituto corrispondente, nella scuola più vicina della provincia;

3° nel caso in cui il candidato presti servizio militare in una città diversa da quella dove risiede l'istituto nel quale sostenne l'esame la prima volta;

4° nel caso in cui per gravissimi motivi di salute, che dovranno sempre essere accertati dalle Autorità del luogo, sulla scorta di certificati medici debitamente autenticati, il candidato non sia in grado di recarsi nella città dove risiede l'istituto nel quale sostenne l'esame la prima volta.

In ogni caso il candidato dovrà presentare al preside dell'istituto tecnico o nautico o al provveditore agli studî della provincia, da cui dipende la nuova sede, un certificato col quale provi di trovarsi in una delle condizioni suddette, e il *nulla osta* del capo dell'istituto da cui proviene.

Quando il *nulla osta* gli sia negato, l'alunno può appellarsi al presidente della Giunta di vigilanza o al provveditore agli studî della provincia da cui dipende la sua prima sede, i quali, chiesti al capo dell'istituto i motivi del rifiuto, giudicheranno definitivamente.

In casi gravissimi, legalmente comprovati, il provveditore agli studi od il preside dell'istituto tecnico potranno concedere il mutamento di sede, anche per motivi diversi da quelli indicati nel presente articolo, purchè non manchi mai il *nulla osta* del capo dell'istituto da cui il candidato proviene.

Art. 7.

Nelle città con più sedi di esami di licenza dello stesso ordine e grado, qualora un candidato, per gravissimi motivi, che devono esser sempre specificati, chieda un cambiamento di sede, il provveditore agli studî giudicherà inappellabilmente, dopo aver sentito il parere dei capi d'istituto delle singole sedi, e ne informerà immediatamente il Ministero.

Art. 8.

In applicazione degli articoli 2 e 4 del presente regolamento, l'alunno di scuola privata o paterna, che chieda di fare l'esame di licenza, dovrà presentare al capo dell'istituto il certificato del sindaco, dal quale risulti il luogo di sua dimora durante l'intero anno scolastico.

Il capo dell'istituto comunicherà i nomi dei candidati di scuola privata o paterna ammessi agli esami a tutti i capi degli istituti dello stesso ordine aperti nella provincia o nelle provincie ove i candidati dimorarono nell'anno.

Art. 9.

Gli esami di promozione e di licenza dànno adito a qualsiasi scuola governativa o pareggiata del Regno; quelli di ammissione esclusivamente alle scuole in cui furono sostenuti, salvo che la famiglia dell'alunno non muti il luogo di sua abituale dimora, o che il provveditore agli studî non stabilisca altrimenti per distribuire equamente i nuovi ammessi fra gli istituti della stessa città, secondo le norme dell'art. 16.

Art. 10.

Le sessioni d'esame sono due: la prima, che si apre con le operazioni dello scrutinio finale, ha luogo al termine dell'anno scolastico; la seconda al principio dell'anno scolastico successivo.

Non potrà esser concessa alcun' altra sessione suppletiva o straordinaria.

A tutto l'ottobre, ma non oltre, potranno però esser concesse singole prove di qualsiasi esame, che non sia di licenza, a chi per gravissimi motivi, legalmente comprovati, non si presentò nei giorni stabiliti per gli esami della seconda sessione.

Per questa concessione è richiesta la deliberazione favorevole della Commissione esaminatrice presa a maggioranza di due terzi dei voti.

In ogni caso le prove concesse a tutto ottobre dovranno compiersi entro il 15 novembre.

Art. 11.

I giorni delle prove scritte di licenza dalle scuole medie superiori, che si fanno su temi inviati dal Ministro, sono fissati dal Ministro stesso per tutto il Regno; i giorni delle prove scritte di licenza dalle scuole medie inferiori sono fissati dal provveditore agli studî per l'intiera provincia.

I giorni di tutte le altre prove di esame sono fissati dai capi degli istituti, sentite le Commissioni esaminatrici.

Art. 12.

Le domande per esami d'ammissione, di integrazione e di licenza, scritte su carta bollata da L. 0,60, si presentano al capo dell'istituto non più tardi del 15 giugno per la prima sessione, del 15 settembre per la seconda.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) titolo di studio richiesto per ciascun esame, a norma degli articoli 30, 31 e 32;

c) quietanza della tassa d'esame, quando il richiedente ne sia stato dispensato; (1)

d) attestato del sindaco comprovante, per i candidati all'integrazione ed alla licenza, la dimora del candidato nell'intero anno scolastico, e con l'indicazione, per tutti i candidati, della via e del numero della casa di abitazione, quando nella città dove il candidato chiede di far l'esame, siano più istituti dello stesso ordine e grado;

e) attestato d'identità personale, costituito dalla fotografia del candidato autenticata dal Sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia conosciuto dal capo dell'istituto o non presenti altre garanzie che lo stesso capo dell'istituto ritenga equivalenti.

Tutti gli alunni di scuola pubblica, candidati alla licenza, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*).

I candidati alla licenza normale presenteranno inoltre un attestato medico autenticato, comprovante la sana costituzione atta a sostenere le fatiche dell'insegnamento, ed il certificato di condotta irreprensibile, a norma dell'art. 10 della legge 12 luglio 1896, n. 293.

Tutti i candidati all'ammissione debbono presentare il certificato di vaccinazione, rivaccinazione, o sofferto vaiuolo.

Art. 13.

La firma dell'ufficiale dello stato civile, che ha rilasciato la fede di nascita, dev'essere autenticata dal Presidente del tribunale, quando la fede debba usarsi fuori della giurisdizione del tribunale stesso.

I certificati di nascita rilasciati all'estero devono essere autenticati dal Console italiano del luogo d'onde provengono e dal Ministero degli Affari Esteri, e bollati dall'ufficio del registro.

La firma del medico, apposta ad un certificato di vaccinazione, rivaccinazione o sofferto vaiuolo, quando questo non sia stato rilasciato dall'ufficio competente, ed ai certificati di sofferta malattia, deve essere autenticata dal Sindaco; la firma del Sindaco deve poi essere autenticata dal Prefetto o dal Presidente del tribunale, quando il certificato debba essere presentato fuori del Comune.

Art. 14.

Tutti i documenti annessi alla domanda di ammissione agli esami devono rimanere nell'archivio dell'istituto, salvo il caso di trasferimento dell'alunno ad altro istituto, e fatta eccezione per i titoli originali di studio e per i certificati di nascita.

I titoli di studio si restituiranno a richiesta dell'alunno che li sostituisca con corrispondenti certificati legali, su carta bollata da L. 0,60, della stessa autorità che rilasciò il titolo.

I certificati originali di nascita si restituiranno, purchè siano sostituiti da copie su carta bollata da L. 1.20 fatte dal capo dell'istituto medesimo.

Trasferendosi un alunno da un istituto ad un altro, i suoi documenti saranno richiesti d'ufficio dal capo dell'istituto nel quale passa l'alunno.

Art. 15.

Trascorsi i termini indicati nell'articolo 12, e fino a due giorni prima di quello fissato per il principio degli esami, i candidati, in casi affatto speciali, potranno rivolgere la domanda d'ammissione rispettivamente al Preside dell'istituto tecnico o nautico od al provveditore agli studî, i quali giudicheranno inappellabilmente dei motivi del ritardo.

Art. 16.

Nelle città in cui sono più istituti governativi dello stesso ordine e grado, il capo di ogni istituto, raccolte le domande dei giovani provenienti da scuola privata o paterna aspiranti all'esame d'ammissione o di licenza, e accertata la regolarità dei documenti, le trasmette al provveditore agli studî rispettivamente il 20 giugno ed il 25 settembre di ogni anno.

Il provveditore agli studî convoca in tempo utile i capi degl'istituti, e d'accordo con essi e alla loro presenza procede alla ripartizione dei candidati, assegnandone a ciascun istituto un numero proporzionale al numero delle sezioni delle classi per le quali i candidati chiedono di far l'esame.

Nella ripartizione dei candidati agli esami di ammissione si terrà conto anzitutto del desiderio della famiglia e quindi dell'abitazione dell'alunno; nella ripartizione dei candidati alla licenza si terrà conto unicamente dell'abitazione.

Esaurita la ripartizione con questi criteri, in tutti i casi dubbî, e quando sia necessario per stabilire l'equità della ripartizione, si farà il sorteggio dei candidati

In ogni caso tutti gli alunni di un istituto privato si assegnano ad uno stesso istituto.

Il provveditore agli studî ha però sempre facoltà di mutare la sede alla quale un candidato fu assegnato, quando il candidato ne faccia richiesta per gravissimi motivi che devono essere specificati

CAPO II.

Esperimenti trimestrali; scrutinî trimestrali e finale.

Art. 17.

I giudizî sul profitto e sulla condotta degli alunni e su ciascuna prova d'esame, si esprimono con voti, che salgono da 0 a 10, senza frazioni.

La sufficienza per il profitto è significata col 6.

Art. 18.

Nelle discipline per le quali si richiedono più prove d'esame, ciascuna prova è sempre classificata separatamente tanto alla fine dei periodi trimestrali, quanto nello scrutinio finale e negli esami.

Ferma restando la disposizione del paragrafo precedente, negli scrutinî finali e negli esami è ammesso nei limiti dell'art. 34 il compenso fra i voti delle varie prove di cui agli articoli 77, 85 e 99 delle disposizioni speciali per le singole scuole.

Art. 19.

Alla fine di ogni trimestre, nel dicembre, nel marzo e nel giugno, si procederà ad uno scrutinio per stabilire le classificazioni di profitto e condotta di tutti gli alunni per ogni disciplina Il professore assegnerà, anzitutto, un voto definitivo per la condotta ed un punto per il profitto sulla base delle prove fornite dall'alunno durante il trimestre. Inoltre si faranno speciali esperimenti, di regola in prove scritte, che per le discipline nelle quali agli esami si richiede la prova orale saranno fatte in forma di domande o quesiti, salvo che all'insegnante, d'accordo col capo dell'istituto, sembri più opportuna la prova orale.

Il giudizio sugli esperimenti di cui sopra, sarà dato dall'insegnante insieme col capo dell'istituto o con un altro insegnante della classe superiore o di materia affine, delegato dal capo dell'istituto stesso.

(1) Occorre anche, a norma dell'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 407, la quietanza della sopratassa di L. 20 per i candidati provenienti da scuola privata o paterna nati prima del 1895, i quali, senza avere sostenuto l'esame di maturità, non giustifichino di averla altra volta pagata.

Il punto definitivo della classificazione trimestrale sarà costituito dalla media fra il punto assegnato dall'insegnante per il trimestre e quello assegnato nell'esperimento. Ove risulti una frazione di mezzo punto, questa viene segnata.

Per l'insegnamento delle lingue sono obbligatorie ogni trimestre tante prove scritte quante sono le corrispondenti prove d'esame.

Non sono obbligatorie speciali prove trimestrali pel disegno, per la calligrafia, per i lavori donneschi, pel lavoro manuale, ed in generale, per tutte quelle discipline il cui insegnamento si esplica con esercizi grafici o pratici, quando, su proposta dell'insegnante, approvata dalla Sottocommissione, tutti o alcuni dei saggi fatti nella scuola durante il trimestre costituiscano sufficiente elemento di giudizio.

Tutti i saggi trimestrali, o classificati come tali, si conserveranno per un triennio nell'archivio dell'istituto.

Art. 20.

L'alunno, che per gravi motivi legalmente comprovati non potè presentarsi ad un esperimento trimestrale, potrà, entro un mese dal giorno fissato, essere ammesso all'esperimento stesso, quando vi sia il voto favorevole della Sottocommissione esaminatrice.

Non si assegnerà voto di scrutinio trimestrale per quella disciplina o parte di essa per la quale sia mancato l'esperimento.

Art. 21.

Soltanto nelle tre classi delle scuole normali saranno assegnate le classificazioni di profitto nella ginnastica.

Però in tutte le scuole medie il maestro di ginnastica negli scrutinî trimestrali e nello scrutinio finale assegnerà agli alunni un voto di condotta del quale, a norma dall'art. 22, si terrà conto per la dispensa dalle prove d'esame, per l'esclusione da esse e per la promozione.

Art. 22.

Il giorno 24 giugno cesseranno le lezioni in tutte le scuole medie, ed in quel giorno e nei successivi si aduneranno le Commissioni esaminatrici per procedere allo scrutinio finale, e dichiarare in conseguenza quali alunni siano dispensati dalle prove d'esame, quali vi siano ammessi, quali ne siano esclusi.

Il voto di scrutinio è determinato dalla media dei voti trimestrali che nella condotta si farà disciplina per disciplina e nel profitto prova per prova, salve le disposizioni degli articoli 18 e 34.

È in facoltà della Commissione esaminatrice di computare a favore dell'alunno, per ciascuna classificazione di profitto dello scrutinio finale, le frazioni superiori a mezzo punto; le altre frazioni si trascurano.

Non si procederà allo scrutinio finale per gli alunni ai quali manchino due classificazioni trimestrali o anche l'ultima sola.

Gli alunni sono dispensati dalle prove degli esami di promozione per le discipline o parti di esse in cui abbiano meritato nell'ultimo trimestre e nello scrutinio finale non meno di 6 punti per il profitto, non meno di 7 per la condotta.

Sono esclusi anche dalla seconda sessione degli esami di promozione gli alunni che abbiano ottenuto allo scrutinio finale meno di 5 punti in condotta in più della metà delle discipline.

Gli alunni non esclusi dalla seconda sessione sosterranno in questa l'esame di promozione per quelle discipline o parti di esse nelle quali non abbiano meritato i voti di profitto e di condotta indicati nel quinto paragrafo del presente articolo.

Art. 23.

L'alunno che sia stato assente per un terzo del numero delle lezioni di qualsiasi disciplina, non potrà esser dispensato dalle relative prove d'esame, che dovrà sostenere nella seconda sessione.

Quando le assenze da un terzo delle lezioni siano avvenute in più della metà delle discipline l'alunno non potrà esser dispensato da nessuna prova e farà nella seconda sessione l'intero esame.

Quando le assenze di cui al paragrafo precedente siano avvenute per gravissimi motivi, legalmente comprovati, l'alunno potrà essere ammesso dalla Commissione esaminatrice, a maggioranza di due terzi dei votanti, anche alle prove d'esame della prima sessione.

Egualmente l'alunno a cui la Commissione esaminatrice non possa assegnare voto di scrutinio finale in qualche disciplina o parte di essa, per la mancanza di due classificazioni trimestrali o soltanto dell'ultima, potrà essere ammesso dalla Commissione stessa, a maggioranza di due terzi dei votanti, alla corrispondente prova d'esame anche nella prima sessione, purchè abbia ottenuto la sufficienza nei due esperimenti o nell'unico a cui fu presente.

Art. 24.

Gli alunni delle scuole pubbliche sono esclusi dalle prove di esame di licenza della prima sessione per quelle discipline o parti di esse nelle quali abbiano meritato allo scrutinio finale meno di 6 punti in condotta, o meno di 5 punti in profitto, o siano stati assenti per un terzo del numero delle lezioni.

Sono esclusi da tutte le prove della prima sessione gli alunni che siano stati assenti per un terzo del numero delle lezioni, in più della metà delle discipline.

Sono esclusi anche dalla seconda sessione gli alunni che in più della metà delle discipline abbiano ottenuto allo scrutinio finale meno di 5 punti in condotta.

Quando le assenze, di cui al secondo paragrafo, siano avvenute per gravissimi motivi legalmente comprovati, l'alunno potrà essere ammesso dalla Commissione esaminatrice, a maggioranza di due terzi dei votanti, anche alle prove d'esame della prima sessione.

Egualmente l'alunno a cui la Commissione esaminatrice non possa assegnare voto di scrutinio finale in qualche disciplina o parte di essa, per la mancanza di due classificazioni trimestrali o soltanto dell'ultima, potrà essere ammesso, dalla Commissione stessa, a maggioranza di due terzi dei votanti, alle corrispondenti prove dell'esame di licenza anche nella prima sessione, purchè abbia ottenuto la sufficienza nei due esperimenti o nell'unico a cui fu presente.

Art. 25.

Le prove d'esame di licenza da tutte le scuole medie sono obbligatorie.

Gli alunni ne saranno tuttavia dispensati per quelle discipline nelle quali abbiano ottenuto non meno di 8 punti nel profitto e nella condotta allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso.

Art. 26.

Gli alunni di scuola pubblica, che nelle due sessioni dell'esame di licenza ottennero la sufficienza in tutte le prove meno una, potranno essere licenziati, purchè nella prova fallita abbiano ottenuto non meno di 5 punti, o la media tra il voto della prova fallita e il corrispondente voto di quella prova nello scrutinio finale non risulti inferiore a 5 punti.

Anche gli alunni di scuola privata o paterna, che nella seconda sessione abbiano fallito una sola prova dell'esame di licenza, che non sia una di quelle indicate nel paragrafo seguente, potranno essere licenziati purchè nell'unica prova fallita abbiano ottenuto non meno di 5 punti.

In ogni caso è obbligatoria la sufficienza nelle seguenti discipline: l'italiano per ogni licenza; il latino per il liceo ed il ginnasio; la matematica per la sezione fisico-matematica degl'istituti tecnici, per le scuole tecniche di tipo comune e per la scuola complementare; gl'insegnamenti professionali indicati nell'articolo 2 del R. decreto 14 settembre 1898, n. 433, modificato dal secondo paragrafo dell'articolo 3 del R. decreto 4 giugno 1899, n. 235, e le altre materie speciali rispettivamente per le sezioni professionali e industriali degl'istituti tecnici; la pedagogia per le scuole normali; la computisteria, l'agraria, la meccanica rispettivamente per le scuole tecniche di tipo commerciale, agrario e indu- striale.

Da questo beneficio sono esclusi i ripetenti, che siansi presen-

tati a riparare le sole prove fallite nell'anno precedente, secondo l'articolo 36.

La deliberazione della Commissione dovrà, per esser valida, esser presa a maggioranza non minore dei due terzi dei voti.

Sul diploma di licenza si scriverà il 5 assegnato al candidato, o si farà espressa menzione della deliberazione della Commissione esaminatrice.

Art 27.

Tutte le deliberazioni delle Commissioni esaminatrici si prendono a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il procedimento seguito nella discussione e le deliberazioni prese sono registrate in un verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

CAPO III.

Varie specie d'esami; prove d'esame.

Art. 28.

Gli esami che si dànno in tutte le scuole medie sono:

a) di ammissione, per i giovani provenienti da scuola privata o paterna, che aspirano ad una classe qualsiasi, superiore alla prima, salvo le disposizioni dell'art. 30 (ultimo paragrafo);

b) di promozione da una classe all'altra immediatamente superiore;

c) di licenza;

d) di integrazione.

Nessuno può essere ammesso a frequentare, neppure temporaneamente, una classe se non ha superato il corrispondente esame d'ammissione, di promozione o d'integrazione, o se non ha ottenuto l'ammissione per titoli, a norma dell'art. 29.

Art. 29.

Sono titoli di ammissione rispettivamente:

a) alla 1ª classe delle scuole medie inferiori, il diploma di maturità, di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

b) alla 1ª classe della scuola normale femminile, la licenza della scuola complementare o da quelle scuole tecniche di tipo comune od agrario, ove s'impartisca l'insegnamento dei lavori donneschi;

c) alla 1ª classe della scuola normale maschile, la licenza della scuola tecnica di tipo comune od agrario;

d) alla 1ª classe dell'istituto tecnico, la licenza della scuola tecnica di tipo comune od agrario e la licenza della scuola complementare;

e) alla prima classe del liceo, la licenza ginnasiale.

Chi non è provvisto del rispettivo titolo, non potrà essere inscritto alla 1ª classe delle scuole medie suindicate, salve le disposizioni degli articoli 50, 51, 87, 89 e 90 circa gli esami d'integrazione e la disposizione dell'art. 81 per l'ammissione agl'istituti tecnici.

Art. 30.

Ad ogni classe, che non sia la prima, delle scuole medie si accede dagli alunni delle scuole pubbliche con la promozione o con gli esami d'integrazione, e dai candidati di scuola privata o paterna, già forniti dei titoli richiesti all'art. 29 per l'ammissione alla prima, (1) con esami di ammissione o coi medesimi esami di integrazione, salve le disposizioni dell'art. 50 per la seconda classe tecnica e complementare, e degli art. 87 e 89 per gl'istituti tecnici e nautici e per le scuole tecniche.

Non sono consentiti in alcun caso esami d'ammissione a nessuna classe della scuola normale.

Art. 31.

Per l'ammissione all'esame di licenza da una scuola media superiore è necessario esser forniti della licenza dalla corrispondente scuola media inferiore, salve le disposizioni degli articoli 46, 47, 48, e fatta eccezzione pei giovani ammessi all'istituto tecnico con l'esame di cui all'art. 81.

Art. 32.

Per poter fare l'esame di ammissione a classe superiore alla prima del liceo e dell'istituto tecnico e nautico, o l'esame di licenza dalle scuole stesse e dalla scuola normale, i candidati dovranno aver conseguita la licenza dalla scuola media inferiore corrispondente o, per gl'istituti tecnici, l'attestato di ammissione alla prima classe, almeno tanti anni prima quanti sono gli anni che occorrerebbero pel corso regolare degli studi.

Non sono concesse anticipazioni d'esami, se non nei casi e nei limiti precisamente indicati all'art. 33.

Art. 33.

Gli alunni di scuola pubblica o privata promossi od ammessi nella prima sezione all'ultima classe del liceo o della sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico, quando nell'esame di ammissione o promozione abbiano meritato rispettivamente non meno di 9 punti in italiano e latino per il liceo, in italiano e matematica per la sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico, e non meno di 8 punti complessivamente nelle altre materie hanno facoltà di sostenere nell'ottobre dello stesso anno l'esame di licenza presso lo stesso istituto.

Il beneficio di anticipare di un anno l'esame di licenza dal liceo o da una sezione qualsiasi dell'istituto tecnico e nautico sarà accordato anche agli alunni di scuola pubblica o privata soggetti alla leva nell'anno stesso o nel seguente, quando per causa nota non possano essere esonerati dal servizio militare od inscritti alla terza categoria.

Gli alunni di scuola pubblica, che si trovino nelle condizioni di cui ai paragrafi antecedenti, conservano per gli effetti delle tasse, questa loro qualità.

L'anticipazione degli esami di licenza, di cui al paragrafo secondo, non sarà però concessa, nella sessione estiva, a quegli alunni che per effetto dello scrutinio finale o per ragioni di disciplina dovrebbero essere esclusi, per una o più discipline, dagli esami di promozione, e non sarà concessa nemmeno per la sessione di ottobre a coloro che per ragioni disciplinari fossero esclusi da entrambe le sessioni d'esame.

Chi ha compiuto i 25 anni potrà fare l'esame di licenza da qualsiasi scuola media superiore, senza che vi sia obbligo d'intervallo dalla licenza della scuola media inferiore corrispondente.

Art. 34.

Per l'approvazione è necessario il 6 in ciascuna prova d'esame.

Per eccezione al precedente paragrafo, quando fra due o più prove di una disciplina o fra tutte sia ammesso il compenso, a norma delle disposizioni speciali vigenti nelle singole scuole, per l'approvazione è necessaria la classificazione minima di 5 in ciascuna prova e la media non inferiore a 6 tra i voti di tutte.

Le Sottocommissioni, innanzi che si proceda alle ulteriori prove con le quali è concesso il compenso, classificheranno le antecedenti.

Non sarà ammesso alle prove ulteriori chi conseguì meno di 5 punti in una delle antecedenti.

Chi conseguì meno di 5 punti in una delle prove per le quali è ammesso il compenso, o meno di 6 nella media loro dovrà nella seguente sessione di esami ripeterle tutte.

Art. 35.

I giovani che non abbiano conseguito la sufficienza in tutte le prove dell'esame di ammissione nelle due sessioni dello stesso anno o nell'unica sessione, a cui si siano presentati, devono rifare da capo l'intero esame nell'anno successivo.

La stessa regola si seguirà per gli alunni esclusi dagli esami di promozione o non promossi.

Art. 36.

I candidati di scuola pubblica o privata rimandati agli esami

(1) I nati avanti il 1° gennaio 1895 sono dispensati dalla presentazione dell'attestato di maturità per l'ammissione a una classe delle scuole medie che non sia la prima. Sono tenuti nondimeno al pagamento della sopratassa di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1904.

di licenza dalle scuole medie superiori e dalle scuole tecniche di tipo industriale e commerciale possono, nelle due sole sessioni dell'anno immediatamente successivo, ripetere l'esame delle sole prove fallite.

Gli alunni di scuola pubblica rimandati agli esami di licenza dalle scuole medie superiori e dalle scuole tecniche di tipo industriale e commerciale e i candidati di scuola privata che abbiano ottenuto per effetto dell'esame di licenza la idoneità all'ultima classe, possono frequentare le lezioni delle sole discipline in cui caddero.

Chi preferisce frequentare le lezioni di tutte le discipline, dovrà, per godere della concessione di cui al primo paragrafo, conseguire nello scrutinio finale non meno di 7 punti in condotta per ciascuna disciplina e non meno di 6 punti in profitto per le discipline nelle quali già ottenne l'approvazione.

I candidati alla licenza della scuola media inferiore, eccettuate le scuole tecniche di tipo commerciale e industriale, qualora siano rimandati in qualche prova nella seconda sessione d'esami, debbono nell'anno successivo ripetere l'intero esame, se non si pongano nelle condizioni appresso indicate, soddisfatte le quali sarà loro concesso di ripetere le sole prove fallite.

Per godere di questa concessione, gli alunni della scuola pubblica debbono ripetere la classe in un istituto governativo o pareggiato, e conseguire allo scrutinio finale non meno di 7 punti in condotta per ciascuna disciplina, non meno di 6 punti in profitto nelle prove già superate nelle due sessioni d'esame; gli alunni di scuola privata o paterna devono aver meritato l'idoneità all'ultima classe, devono aver frequentate nell'anno scolastico successivo le lezioni in un istituto governativo o pareggiato, e allo scrutinio finale devono aver meritate le suindicate classificazioni per la condotta e per le prove già superate.

Art. 37.

Negli esami di ammissione e promozione il professore della disciplina propone per ciascuna prova scritta tre temi alla Sottocommissione esaminatrice, la quale si aduna nell'ufficio del capo dell'istituto la mattina stessa del giorno assegnato alla prova, li discute e ne sceglie uno.

Fatta la scelta, la Sottocomissione si reca nell'aula degli esami, ed il professore della disciplina detta il tema scelto.

Art. 38.

Nell'esame di licenza ginnasiale, tecnica e complementare, il professore della disciplina presenta per ciascuna prova scritta una serie di temi alla Sottocommissione esaminatrice, la quale si aduna nell'ufficio del capo dell'istituto la mattina del giorno assegnato a ciascuna prova, li discute, e ne sceglie tre.

Fatta la scelta, la Sottocommissione si reca nell'aula degli esami, dove alla presenza dei candidati si procede al sorteggio di un tema, e il tema sorteggiato vien dettato dal professore della disciplina.

Art. 39.

Il Ministro manda ogni anno per ciascun esame di licenza dalle scuole medie superiori i temi per le prove scritte, o soltanto per alcune di esse.

I detti temi sono scelti dal Ministro per ogni disciplina e per ciascun ordine di scuole tra quelli che egli avrà a tale scopo richiesti a persone autorevoli, scelte preferibilmente tra insegnanti di Università o d'Istituti superiori, che abbiano appartenuto alle scuole medie.

Tutti gli altri temi sono stabiliti giorno per giorno dalle Sottocommissioni esaminatrici, con le norme dell'art. 38.

Nei giorni stabiliti per le prove sui temi inviati dal Ministro, la Sottocommissione entra nell'aula degli esami all'ora prescritta, ed il presidente, fatta accertare l'integrità della busta e dei suggelli, apre il plico, e fa dettare il tema ai candidati dal professore della disciplina.

Art. 40.

Negli esami di licenza dalle scuole medie superiori sono assegnate ai candidati sei ore, dal momento in cui termina la dettatura del tema, per le prove scritte d'italiano e di pedagogia, o cinque ore per le altre prove scritte, grafiche o pratiche; negli esami di ammissione e promozione sono assegnate cinque ore per l'italiano e la pedagogia e quattro per le altre prove scritte grafiche o pratiche.

Negl'istituti tecnici, la Sottocommissione esaminatrice ha però facoltà, per le discipline speciali, di aumentare o diminuire il tempo assegnato alle prove.

Nelle scuole medie inferiori sono assegnati ai candidati, tanto per gli esami di licenza, quanto per quelli di promozione, cinque ore per la prova scritta d'italiano e quattro ore per le altre prove scritte, grafiche o pratiche.

In tutte le prove scritte o grafiche, i candidati devono usare esclusivamente la carta munita del bollo dell'istituto e della firma del presidente.

Le minute delle prove scritte sono consegnate dai candidati insieme coi loro lavori, e sopra ciascun lavoro i professori incaricati dell'assistenza apporranno la loro firma, indicando l'ora della consegna.

È assolutamente vietato di dare qualsiasi spiegazione od illustrazione del tema assegnato per le prove scritte, grafiche o pratiche; il tema originale rimarrà però a disposizione dei candidati, che volessero consultarlo.

È vietato ai candidati di servirsi di appunti e di libri, eccettuati i dizionari, le tavole dei logaritmi, i codici ed i prontuari, permessi dalla Sottocommissione esaminatrice.

L'assistenza in ciascuna scuola durante le prove scritte sarà affidata per turno ad un numero di professori proporzionato al numero dei candidati e sufficiente, a giudizio del capo dell'istituto, ad assicurare una vigilanza efficace.

Alle prove scritte di licenza gli assistenti non potranno mai essere meno di due.

Art. 41.

Le prove orali, scritte, grafiche e pratiche sono obbligatorie negli esami su tutte le discipline dell'ultima classe per gli alunni delle scuole pubbliche, e si estendono per gli alunni di scuola privata o paterna a tutte quelle discipline, anche non insegnate nell'ultima classe, lo studio delle quali ebbe termine negli ann di corso anteriori all'ultimo ma posteriori a quello pel quale presentano l'attestato di promozione o ammissione.

Art. 42.

I giorni per le prove orali, grafiche e pratiche sono stabiliti da presidente, d'accordo con la Commissione esaminatrice, e potranno anche precedere quelli delle corrispondenti prove scritte, ferma restando la disposizione del terzo paragrafo dell'art. 34.

Nelle prove orali degli esami di licenza ogni candidato deve rispondere su ciascuna disciplina almeno un quarto d'ora, in quelle degli esami di promozione almeno 10 minuti.

I candidati provenienti da scuola privata o paterna dovranno rispondere almeno 20 minuti nelle prove orali degli esami di licenza, e almeno 15 in quelle degli esami di ammissione.

In ogni caso non si potranno mai superare per ciascuna disciplina i 30 minuti.

Art. 43.

Gli esami orali di qualsiasi specie saranno dati su speciali tesi che comprendano l'intero programma di ciascun insegnamento, stabilite ogni anno, per ciascuna disciplina, dalla Sottocommissione esaminatrice, e comunicate ai candidati in tempo utile.

Il Ministro potrà, quando lo creda opportuno, inviare alle scuole medie le tesi di una determinata disciplina o di tutte le discipline che s'insegnano nella scuola.

In questo caso le tesi saranno compilate da una Commissione, come è prescritto pei temi delle prove scritte al secondo paragrafo dell'art. 39.

Ogni tesi si comporrà di tanti quesiti quanti sono gli anni di

corso dell'istituto, e ciascun quesito comprenderà possibilmente due punti della materia di ciascun anno di corso.

I quesiti delle discipline letterarie conterranno una parte espositiva e un passo degli autori spiegati, ed anche un passo di facile autore non spiegato in iscuola.

Gli alunni di scuola pubblica sono tenuti a rispondere soltanto ai quesiti riguardanti la materia svolta durante l'ultimo anno; i candidati, provenienti da scuola privata o paterna, debbono invece rispondere anche ai quesiti di tutti gli anni precedenti, a cominciare da quello pel quale presentano l'attestato di ammissione o promozione, e sono quindi obbligati a presentare in iscritto, prima delle prove orali nelle discipline letterarie, una notizia degli studî fatti su gli autori classici. Quando tali studî sembrino alla Sottocommissione inadeguati all'esame, questa ne riferirà alla Commissione generale, la quale giudicherà inappellabilmente se si debba o no procedere alla prova orale.

Ogni candidato estrarrà due tesi, ed il professore, entro i limiti determinati dai paragrafi precedenti, lo esaminerà alla presenza degli altri membri della Sottocommissione in quel modo che crederà più acconcio per ottenere la prova di una buona preparazione.

Ogni prova orale fatta alla presenza di un solo esaminatore è nulla.

Art. 44.

I candidati si presenteranno alle prove orali secondo l'ordine alfabetico.

Chi non sarà presente alla prima chiamata, perderà il turno, e dovrà aspettare che abbiano finito l'esame gli altri candidati; chi non sarà presente alla seconda chiamata, perderà il diritto alla prova.

Nelle scuole medie superiori nessun candidato potrà dentro il giorno medesimo essere sottoposto a più della metà delle prove orali.

Art. 45.

Potranno assistere alle prove orali di licenza le famiglie degli alunni e i loro insegnanti privati.

Il capo dell'istituto avrà facoltà di escludere il pubblico, quando sia causa di disturbo o di disordine, ma dovrà subito riferirne al superiore immediato.

Art. 46.

I licenziati dal liceo possono fare l'esame di licenza da qualsiasi sezione dell'istituto tecnico e dalla scuola normale, senz'obbligo di presentare la licenza dalla corrispondente scuola media inferiore.

Nell'esame di licenza dall'istituto tecnico saranno dispensati dalle prove d'italiano e di storia.

Nell'esame di licenza dalla scuola normale saranno dispensati dalle prove d'italiano, storia, geografia, matematica e scienze naturali; dovranno tuttavia sostenere una prova orale sugli elementi di computisteria e una prova orale sulle nozioni d'igiene e i primi soccorsi in casi d'infortunio.

Art. 47.

I licenziati da una sezione qualsiasi dell'istituto tecnico, e i licenziati dall'istituto nautico che abbiano la licenza dalla scuola tecnica, possono sostenere subito l'esame di licenza normale, e dopo un anno dalla licenza dell'istituto, l'esame di licenza liceale, senz'obbligo di presentare la licenza dalla corrispondente scuola media inferiore.

Nell'esame di licenza normale, i licenziati dalla sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico saranno dispensati dalle prove di italiano, storia, geografia, matematica, scienze naturali e disegno; dovranno però sostenere una prova orale sugli elementi di computisteria e una orale sulle nozioni d'igiene e i primi soccorsi in caso d'infortunio.

I licenziati dalla sezione di commercio e ragioneria saranno dispensati dalle prove d'italiano, storia, geografia, matematica, scienze naturali e calligrafia; dovranno però sostenere una prova orale sulle nozioni d'igiene e i primi soccorsi in caso d'infortunio.

I licenziati dalle sezioni di agrimensura e agronomia saranno dispensati dalle prove d'italiano, storia, geografia, matematica, scienze naturali, agraria e disegno; dovranno sostenere una prova orale sulle nozioni d'igiene e i primi soccorsi in caso d'infortunio.

I licenziati dalla sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico, che si presentino all'esame di licenza liceale, saranno dispensati dalle prove di matematica, fisica e chimica e storia naturale; i licenziati dalle sezioni di commercio e ragioneria, di agrimensura e agronomia dalla sola prova di storia naturale.

Art. 48.

I licenziati dalla scuola normale possono, dopo un anno, presentarsi all'esame di licenza da qualsiasi sezione dell'Istituto tecnico o nautico, e dopo due anni all'esame di licenza dal liceo, senz'obbligo di presentare la licenza della corrispondente scuola media inferiore.

Nell'esame di licenza da qualsiasi sezione dell'Istituto tecnico saranno dispensati dalle prove di storia, geografia e disegno ornamentale.

Art. 49.

Coloro che possiedono la licenza della scuola normale saranno ammessi agli esami di licenza ginnasiale con l'obbligo di fare le sole prove di lingua latina e greca; dovranno però fare anche la prova di lingua francese quando non posseggano la licenza della scuola tecnica o complementare o l'attestato d'ammissione all'istituto tecnico.

Coloro che possiedono l'attestato di promozione al terzo anno d'istituto tecnico saranno ammessi agli esami di licenza ginnasiale con l'obbligo di fare le sole prove di lingua italiana, latina, greca e di storia greco-romana.

Art. 50.

È permesso il passaggio di alunni del ginnasio, della scuola tecnica e della scuola complementare da una ad altra classe di ugual grado o di grado inferiore di uno dei tre Istituti, purchè superino l'esame nelle discipline o parti di esse che sono comuni ai programmi dell'istituto da cui escono e di quello in cui vogliono entrare.

Chi ha la licenza tecnica o complementare può entrare nella quarta classe ginnasiale superando soltanto la prova scritta ed orale di lingua italiana e di lingua latina.

Le giovanette fornite di licenza tecnica, che non abbiano, per conseguirla, superata la prova di lavori femminili, dovranno sostenere questa prova per essere ammesse alla prima classe normale.

Chi ha la licenza da una scuola elementare, i cui programmi non siano ufficialmente riconosciuti validi in virtù dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1904 er l'ammissione alla 2ª classe tecnica o complementare, potrà entrare in questa classe con esame di integrazione.

Art. 51.

Chi ha la promozione alla quarta classe ginnasiale o la licenza da una scuola tecnica di tipo speciale può essere ammesso al primo anno d'istituto tecnico o di scuola normale, superando un esame d'integrazione.

Con un esame d'integrazione, possono parimente essere ammessi alla prima classe d'istituto tecnico i giovani che abbiano compiuto il corso di scuole d'arti e mestieri o industriali governative o riconosciute dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 52.

Tutti gli esami d'integrazione avranno luogo entro i termini delle due ordinarie sessioni d'esame.

I programmi per tutti gli esami d'integrazione, salvi quelli di cui ai paragrafi secondo e terzo dell'articolo 50, saranno pubblicati dal Ministero, sentita la Giunta del Consiglio superiore.

In ogni caso di passaggio di un alunno da uno ad altro Istituto sia governativo, sia pareggiato, dello stesso ordine o di ordine diverso, le tasse pagate nel primo Istituto sono sempre valide; il candidato sarà però tenuto al pagamento della differenza, quando

le tasse dell'istituto nel quale chiede di passare siano maggiori di quelle pagate per l'istituto da cui proviene.

Art. 53.

Ogni anno il ministro potrà nominare una Commissione per esaminare le prove scritte di licenza, per una o più discipline in uno o più ordini di scuole.

In questa Commissione saranno sempre rappresentati i professori delle scuole medie regie o pareggiate.

Art. 54.

Sarà licenza d'onore quella conseguita per effetto dello scrutinio finale od in una sola sessione di esami con non meno di 8 punti in ciascuna prova e non meno di 9 nella media complessiva di tutte le prove.

Nei rispetti del paragrafo precedente, il compenso fra le prove di cui all'art. 34, non potrà aver luogo, se una delle prove da compensare sia stata classificata con meno di 7 punti.

Anche i candidati di scuola privata o paterna possono, meritando i voti indicati nel primo paragrafo, conseguire la licenza d'onore.

Art. 55.

Potrà essere indetta una gara d'onore fra i candidati alla licenza dalle scuole medie superiori dello stesso ordine nelle prove scritte delle quali il Ministro invia i temi.

Il Ministero rilascerà speciali diplomi agli alunni vincitori della gara.

Capo IV.

Commissioni e Sottocommissioni esaminatrici; atti d'esame; certificati scolastici.

Art. 56.

Le Commissioni esaminatrici per l'ammissione, la promozione e la licenza sono presiedute dal capo dell'istituto, e composte come segue:

a) per la promozione, di tutti gl'insegnanti della classe da cui escono e di tutti quelli che presumibilmente insegneranno nella classe in cui entrano gli alunni;

b) per l'ammissione, come per la promozione corrispondente;

c) per la licenza dalle scuole medie inferiori e superiori, eccettuato il ginnasio, di tutti gl'insegnanti del rispettivo istituto, o, per gl'istituti tecnici, della rispettiva sezione;

d) per la licenza dal ginnasio, di tutti i professori del corso superiore.

Queste Commissioni si divideranno in Sottocommissioni per ciascuna disciplina, secondo disporrà il capo dell'istituto d'accordo cogl'insegnanti, tenendo conto dell'affinità degl'insegnamenti e della necessità di un'equa distribuzione del lavoro.

Le Sottocommissioni per ogni disciplina non saranno formate in nessun caso di meno di tre membri, compreso il capo dell'istituto stesso, od altri che, per sua formale delegazione, lo sostituisca in tutte le sue facoltà e diritti.

Art. 57.

Per tutti gli esami, là dove le classi aggiunte costituiscano uno o più corsi completi, gl'insegnanti di ciascun corso completo formano Commissioni esaminatrici, a norma dell'art. 56, distinte da quelle degl'insegnanti delle classi ordinarie.

Anche dove le classi aggiunte non costituiscano un corso completo, le Commissioni esaminatrici per gli alunni di queste classi si formeranno, sempre che sia possibile, a norma dell'art. 56, coi professori delle classi stesse.

Quando in un istituto esistano più Commissioni di licenza o d'ammissione alla medesima classe, i candidati provenienti da scuola privata o paterna saranno distribuiti in parti uguali fra le Commissioni stesse.

Art. 58.

Il presidente della Commissione esaminatrice, d'accordo con gli altri membri della Commissione e col commissario, ove vi sia predispone quanto è necessario a garantire la sincerità delle prove d'esame.

In caso di trasgressione del regolamento, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni d'esame, riferendone immediatamente al presidente della Giunta di vigilanza o al provveditore agli studî e, in ogni caso, al Ministero.

Nelle scuole governative e pareggiate, dove si trovi il commissario, la facoltà di sospendere gli esami spetta unicamente a questi.

Art. 59.

Le Sottocommissioni assegnano inappellabilmente a ciascun candidato un voto per ogni prova d'esame, su proposta del professore della disciplina.

Se la maggioranza della Sottocomissione accetta il voto proposto dal professore, esso diventa definitivo; altrimenti diventa definitivo quello proposto da altro membro, che raccolga la maggioranza dei suffragi.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Per ogni specie d'esame, in caso di dissenso fra i membri della Sottocommissione nel giudizio sulle prove scritte, orali, pratiche, grafiche, fatte dal candidato, le ragioni del dissenso e la votazione che ne seguì si inscriveranno a verbale.

È dovere del capo dell'istituto di inviare un estratto di questo verbale al suo superiore immediato, il quale giudicherà se sia il caso di riferirne al Ministero.

Sulle prove scritte o grafiche dell'esame di licenza, i temi delle quali sono inviati dal Ministero, il professore della materia scriverà un breve giudizio, che dia ragione del voto proposto; lo stesso faranno gli esaminatori che dissentano da lui.

I lavori dei candidati, col voto ottenuto, scritto in tutte lettere, dovranno essere firmati da tutti i membri della Sottocommissione esaminatrice, e conservati nell'archivio della scuola almeno per un triennio.

Art. 60.

Terminati i lavori delle Sottocommissioni, si raduna l'intera Commissione per prendere conoscenza dell'esito degli esami e procedere al giudizio di maturità per i candidati, che si trovino nelle condizioni previste all'art. 26 o di idoneità a una classe precedente per tutti gli alunni di scuola privata che abbiano fallito l'esame di ammissione o di licenza, ferma restando per la scuola normale l'eccezione di cui al secondo paragrafo dell'art. 30.

Nessun candidato può essere ammesso alla classe che precede immediatamente quella per la quale ha sostenuto l'esame d'ammissione, o all'ultima classe, quando abbia sostenuto l'esame di licenza, se non abbia meritato la sufficienza almeno nella metà delle prove d'esame, e non meno di 4 punti nelle altre prove, tranne quelle delle discipline il cui studio comincia nella classe per la quale si pronunzia il giudizio d'idoneità.

Agli effetti del paragrafo precedente, le due o più prove fra le quali sia ammesso il compenso si contano per una prova sola.

Fra le discipline per le quali la sufficienza è d'obbligo, vi sarà sempre l'italiano per qualsiasi istituto, il latino per le scuole classiche, la matematica per le scuole tecniche di tipo comune, per le scuole complementari e per la sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico; le discipline professionali rispettivamente per ciascuna sezione dell'istituto tecnico e per le scuole tecniche di tipo speciale; ed inoltre, in tutti i casi, tutte le discipline il cui studio si esaurì nelle classi antecedenti.

Art. 61.

Il giudizio delle Commissioni esaminatrici è definitivo ed inappellabile.

La Commissione esaminatrice annullerà in tutto od in parte l'esame dei candidati, che abbiano ottenuto l'ammissione contro le disposizioni regolamentari o producendo documenti non conformi al vero, e di quelli che abbiano avuta cognizione anticipata dei temi o fatto uso di libri non consentiti o di appunti, o che in qual-

siasi modo abbiano contravvenuto alle norme che governano gli esami, o conseguito comunque per inganno l'approvazione.

Dell'annullamento si darà immediata notizia al provveditore agli studi ed al Ministero.

Art. 62.

Compiuti gli esami di licenza dall'istituto tecnico, dal liceo e dalla scuola normale, il presidente della Commissione invia direttamente al Ministero copia dei processi verbali delle sedute della Commissione, il registro dei voti con le classificazioni ottenute da ciascun candidato, ed il prospetto statistico degli esami.

Compiuti gli esami di licenza dal ginnasio, dalla scuola tecnica e dalla complementare il presidente della Commissione invia i documenti di cui al precedente paragrafo al provveditore agli studî.

Nei prospetti si indicherà sempre la scuola privata, da cui provengano i candidati.

I voti meritati dai candidati negli esami di licenza sono segnati in tutte lettere nel registro annuale e nel registro degli esami, firmati da tutti i membri della Commissione esaminatrice.

Art. 63.

I capi di tutti gl'istituti d'istruzione media, governativi o pareggiati, chiusa ogni sessione d'esami di licenza, manderanno direttamente al Ministero l'elenco dei licenziati.

Il Ministero invierà ai capi degl'istituti stessi altrettanti moduli di licenza, quanti sono i licenziati.

Art. 64.

Non si potranno rilasciare dai capi degl'istituti nè diplomi nè certificati provvisorii di licenza ai candidati che non presentino le quietanze delle tasse corrispondenti, salvo il caso in cui abbiano conseguita la dispensa dalle tasse stesse.

Art. 65.

Tutti i certificati scolastici rilasciati dalle autorità scolastiche devono esser scritti su carta bollata da L. 0 60, tranne quelli per uso elettorale, che si rilasciano su carta semplice.

Se il certificato rilasciato dal capo dell'istituto riguarda l'esito di esami sostenuti negli istituti d'istruzione classica e normale e nelle scuole tecniche, deve portare il visto del provveditore agli studî e la marca da bollo da L. 1.20.

I certificati provvisori di licenza devono essere autenticati dal provveditore agli studî.

Nel certificato deve dichiararsi se l'alunno ha pagato la tassa o se ne fu esonerato.

I diplomi di licenza sono rilasciati e firmati dal capo dell'istituto, vanno bollati con marca da bollo da L 1.20, e quando non siano di licenza dall'istituto tecnico o nautico devono portare il visto del provveditore agli studi.

Non si rilasciano per alcun motivo duplicati di diploma di licenza.

Nel caso di smarrimento, il diploma di licenza potrà essere sostituito da un attestato del capo dell'istituto.

Gli attestati, di cui al paragrafo precedente, rilasciati dai capi d'istituti d'istruzione classica e dai direttori delle scuole normali, complementari e tecniche porteranno il visto del provveditore agli studi.

Art. 66.

I diplomi di licenza d'istituto tecnico conseguiti nei collegi militari saranno, quando siano richiesti, rilasciati dal comandante del collegio, e porteranno il visto del Ministro dell'istruzione.

CAPO V.

Esami nelle scuole pareggiate; Regi Commissarî.

Art. 67.

Sarà provveduto con speciale disposizione alla diretta vigilanza sulle scuole medie pareggiate.

Finchè non sia provveduto a questo modo di vigilanza, nelle scuole anzidette gli esami di licenza si faranno sempre con l'assistenza di un R. commissario, dal quale tuttavia potrà prescindersi solo per le scuole obbligatorie per legge assimilate alle governative.

Nei licei, nelle scuole normali e negl' istituti tecnici e nautici pareggiati le prove scritte di licenza su i temi inviati dal Ministro si fanno nei giorni stabiliti per le scuole governative corrispondenti.

I giorni e l'ordine delle prove scritte di licenza per i ginnasi, per le scuole tecniche e per le scuole complementari autonome pareggiate sono stabiliti, almeno dieci giorni prima, dal provveditore agli studi, d'accordo col direttore della scuola e col commissario.

I giorni e l'ordine delle prove orali sono stabiliti dal commissario, d'accordo con la Commissione esaminatrice, la quale si suddividerà in Sottocomissioni come nelle scuole governative.

Art. 68.

Per le scuole medie inferiori, il commissario è nominato dal Consiglio scolastico provinciale, e scelto, sempre che sia possibile, nella provincia fra i professori di discipline scientifiche e letterarie delle scuole di grado superiore dello stesso ordine, fra i capi d'istituto delle scuole dello stesso grado o di grado superiore, sempre dello stesso ordine, ed il provveditore agli studi, salvo casi affatto speciali, nei quali il Ministro creda necessario procedere alla nomina direttamente.

Per le scuole medie superiori, il commissario è nominato dal Ministro, e scelto, salvo casi affatto speciali, fra i professori e liberi docenti delle Università più vicine, che professino discipline strettamente affini agli insegnamenti caratteristici dei singoli istituti.

A richiesta delle amministrazioni interessate, si manderà un solo commissario per più istituti di diverso ordine e grado, quando, a giudizio della competente Autorità scolastica, ciò sia consentito dalle esigenze didattiche e del servizio.

I capi degl'istituti cureranno che i professori di scuole medie nominati commissari nelle scuole medie inferiori siano liberi dagli esami della propria scuola, possibilmente entro il 12 luglio e il 12 ottobre.

Art. 69.

Il commissario assiste agli esami di entrambe le sessioni presso lo stesso istituto, e durante il periodo delle sue funzioni è investito dell'autorità e dei poteri attribuiti ai funzionari, che rappresentano il Ministro, per curare l'osservanza della legge e dei regolamenti e denunziare le eventuali infrazioni di essi.

Il commissario prende parte alle operazioni dello scrutinio finale, ed alla scelta dei temi, che non siano inviati dal Ministro; egli pure può interrogare i candidati in qualsiasi disciplina.

Solamente in casi gravi e per espressa delegazione del Ministero o del Consiglio scolastico provinciale, il commissario tien luogo anche del presidente o di un esaminatore e riceve le propine dovute per questi uffici.

Il commissario corrisponde direttamente tanto col Ministero, quanto con le autorità scolastiche locali.

Art. 70.

Prima che comincino le operazioni degli esami, il commissario esamina nell'ufficio del capo dell'istituto i registri scolastici ed i documenti di ciascun candidato, e verifica se le condizioni dell'istituto corrispondano ai criteri, cui sono subordinate la concessione e la continuazione del pareggiamento.

Art. 71.

Il commissario assiste a tutte le prove scritte dei candidati, alla revisione e classificazione dei lavori, esamina i quesiti per le prove orali; assiste agli esperimenti orali, grafici e pratici, ed a tutte le deliberazioni, che si riferiscono all'approvazione ed alla riprovazione dei candidati.

Ha facoltà di annullare in tutto od in parte l'esame dei candidati, nei casi indicati dall'articolo 61 del presente regolamento.

Art. 72.

Il commissario firma insieme coi componenti la Commissione

esaminatrice i verbali delle sedute e tutti gli atti relativi agli esami, tranne i diplomi di licenza.

Fa inserire nei verbali delle adunanze della Commissione esaminatrice le osservazioni ed i giudizi più notevoli riguardanti l'andamento e l'esito degli esami.

Art. 73.

Alla fine di ogni sessione, il commissario manda al Ministero una relazione e i prospetti a stampa, forniti dal Ministero stesso, debitamente riempiti delle notizie intorno allo stato e all'andamento dell'istituto e intorno agli esami.

Il commissario non può fare in nessuna altra forma dichiarazioni a chi che sia sull'andamento dell'istituto e sul merito dei professori addetti alla direzione ed all'insegnamento.

Il Ministero farà in proposito opportune comunicazioni agli enti ed alle persone interessate.

Art. 74.

Al commissario spettano, a carico dell'amministrazione che mantiene l'istituto, le seguenti indennità e diarie:

a) rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, in prima classe, dal luogo della sua residenza ufficiale;

b) diaria di L. 15, comprendendosi nel periodo di tempo da computarsi, nel solo caso che il commissario sia venuto da altro comune, i due giorni anteriori allo scrutinio e il giorno successivo al termine delle prove d'esame.

Al commissario, che dimori abitualmente nel comune, ove ha sede l'istituto, spetta soltanto la diaria di L. 10.

Dove il commissario, per assoluta necessità del luogo, sia costretto a dimorare nel convitto dell'istituto, ricevendo vitto e alloggio, la diaria sarà pure ridotta a L. 10.

Al commissario che eserciti contemporaneamente il suo ufficio in due diversi istituti aventi sede nello stesso comune, spetta una sola diaria ed una sola indennità, e, quando sia il caso, il carico della spesa sarà ripartito equamente fra gli enti, che mantengono i due istituti.

La liquidazione ed il pagamento delle indennità e diarie saranno fatti dal capo dell'amministrazione da cui dipende l'istituto, il giorno stesso in cui si chiude la sessione degli esami, su presentazione delle tabelle di competenza, per parte del commissario.

L'amministrazione dell'istituto manderà ogni anno al Ministero la ricevuta del commissario.

Art. 75.

Il Ministro potrà inviare agli esami di licenza degl'istituti governativi e delle scuole assimilate alle governative obbligatorie per legge, sempre che lo ritenga necessario, un commissario, il quale sarà investito delle facoltà medesime attribuite ai commissari negli istituti pareggiati, e sarà retribuito nella stessa misura dal Ministero.

Disposizioni transitorie.

Articolo unico.

Nell'anno scolastico 1904-1905 i candidati alla licenza dalle scuole medie potranno conseguire la dispensa dagli esami, secondo le norme che sono state in vigore durante l'anno scolastico 1903-1904.

PARTE II.

Disposizioni speciali per le scuole classiche

—

CAPO VI.

Prove d'esame nei licei e ginnasi.

Art. 76.

Nel ginnasio e nel liceo gli esami di licenza, promozione ed ammissione comprendono:

a) un componimento italiano;

b) una versione dal latino in italiano;

c) una versione dall'italiano in latino;

d) una versione dall'italiano per ogni lingua moderna in tutte le classi ove ne sia impartito l'insegnamento;

e) una versione dal greco in italiano, per tutte le classi dove ne sia impartito l'insegnamento, fuorchè nella licenza liceale;

f) prove orali nelle forme e nei limiti indicati dall'art 43.

Per la storia civile e la geografia storica, considerate nei licei come un'unica disciplina, così alla fine dei periodi trimestrali come negli esami, si fa un'unica prova, e si assegna un unico voto.

Art. 77.

Non è ammesso altro compenso che tra le due prove scritte in latino.

Nel compenso si seguiranno le norme stabilite nell'art. 34.

PARTE III.

Disposizioni speciali per gl'istituti tecnici e nautici e per le scuole tecniche

—

CAPO VII.

Sedi d'esame.

Art. 78.

I candidati alla licenza d'istituto tecnico non possono presentarsi a sostenere l'esame in un istituto dove non s'insegni la lingua straniera, di cui intendono dar la prova, salvo che uno degli insegnanti dell'istituto stesso sia fornito del corrispondente diploma di abilitazione.

CAPO VIII.

Varie specie d'esami; prove d'esame.

Art. 79.

Nella scuola tecnica di tipo comune, gli esami di licenza, promozione ed ammissione comprendono:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di francese (versione dall'italiano);

c) una prova scritta di matematica;

d) una prova scritta di computisteria;

e) un saggio di disegno;

f) un saggio di calligrafia;

g) prove orali su tutte le discipline non esclusivamente grafiche o pratiche nelle forme e nei limiti indicati dall'art. 43.

Art. 80.

Nelle scuole tecniche di tipo commerciale, agrario, industriale, gli esami di licenza, promozione ed ammissione comprendono sempre, per tutte le classi in cui sia impartito il rispettivo insegnamento, tutte le prove indicate nell'articolo precedente, e inoltre le altre prove richieste dalle discipline speciali di ciascuna scuola.

Art. 81.

In esecuzione all'art. 29, alla prima classe dell'Istituto tecnico si accede anche con esami di ammissione.

Questi esami comprendono, nei limiti dei programmi della scuola tecnica di tipo comune:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di lingua francese (versione dall'italiano);

c) una prova scritta di matematica;

d) un saggio di disegno;

e) un saggio di calligrafia (carattere corsivo);

f) prove orali di lingua italiana, lingua francese, matematica, storia, geografia, e scienze naturali.

Art. 82.

Per la promozione o l'ammissione alla seconda classe dell'istituto tecnico gli esami comprendono:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di matematica;

c) una prova scritta di lingua francese (versione dall'italiano);

d) un saggio di disegno;

e) prove orali su tutte le discipline della prima classe, eccetto il disegno

Per la promozione o l'ammissione alla terza e quarta classe e per la licenza gli esami comprendono:

a) un componimento italiano, per tutte le sezioni;

b) una prova scritta (versione dall'italiano o componimento) di ogni lingua straniera, per tutte le classi in cui ne sia impartito l'insegnamento;

c) una prova scritta di matematica, per tutte le classi in cui ne sia impartito l'insegnamento;

d) una prova scritta di computisteria o ragioneria (per la sezione di ragioneria);

e) un saggio di calligrafia (per la sezione di ragioneria);

f) una prova scritta di topografia (per la sezione di agrimensura);

g) una prova scritta di estimo (per la sezione di agrimensura);

h) una prova scritta di chimica agraria (per la sezione di agronomia);

i) le altre prove scritte, grafiche e pratiche, richieste dalle discipline speciali di ciascuna sezione professionale o industriale, come dai rispettivi programmi;

j) prove orali su tutte le discipline non esclusivamente grafiche o pratiche nella forma e nei limiti indicati dall'art. 43.

Art. 83.

Le prove pratiche consisteranno in una applicazione degl'insegnamenti fondamentali e caratteristici della sezione professionale o industriale in cui l'alunno ha fatto i suoi studi.

Gli esaminatori, durante le prove pratiche, possono rivolgere domande e proporre quesiti ai candidati intorno ai lavori che stanno eseguendo, ed hanno pure facoltà di chiamarli ad una conferenza, dopo che furono esaminati i loro lavori, e prima di giudicarli.

La durata della prova pratica e della conferenza è determinata dalla Sottocommissione esaminitrice.

Art. 84.

La prova d'esame per il disegno consiste in un saggio pel quale possono essere dalla Sottocommissione stabilite anche due tornate di non meno di quattro ore ciascuna. Il candidato deve eseguire o un solo lavoro che comprenda insieme il disegno geometrico ed il disegno a mano libera, oppure due distinti lavori, secondo che la stessa Sottocommissione giudicherà più opportuno.

La prova d'esame per la calligrafia consiste nella trascrizione sotto dettatura di un breve passo di autore (per la durata di 10 a 15 minuti) e nella copia del passo medesimo.

La prova pratica di costruzioni, di elementi di topografia e di geometria descrittiva è accompagnata da una relazione scritta.

Art. 85.

Non è ammesso il compenso fra la prova orale e la prova scritta d'italiano e delle lingue moderne; per le altre discipline che abbiano prova orale e scritta il compenso è ammesso secondo le norme generali dell'art. 34.

Tra due prove grafiche, e così tra due o più prove pratiche della stessa disciplina è ammesso il compenso secondo le norme predette; ma in nessun caso una prova grafica o pratica sarà ammessa al compenso con una prove scritta od orale.

Art. 86.

Gli uditori che in virtù delle disposizioni vigenti siano, in eccezione all'ultimo paragrafo dell'art. 28, ammessi a frequentare non più di tre insegnamenti speciali nelle scuole e negli istituti tecnici, non sosterranno alcun esame, e in fine d'anno potranno ottenere dal capo dell'istituto un semplice attestato di frequenza.

Art. 87.

È permesso il passaggio di un alunno da una ad altra sezione dell'istituto tecnico, purchè, dopo essere stato approvato nelle discipline che sono comuni alle due sezioni, superi un esame sulle discipline o parti di esse che s'insegnano nella sezione in cui vuol entrare e non nella sezione da cui esce.

I licenziati da una sezione dell'istituto tecnico possono, dopo un anno, conseguire la licenza da un'altra sezione dell'istituto stesso superando un esame d'integrazione sulle discipline o parti di esse che s'insegnano nella sezione da cui vogliono ottenere la nuova licenza e non in quella da cui furono licenziati.

I licenziati da una sezione dell'istituto tecnico, aspiranti alla licenza da un'altra sezione, possono, pagando le tasse prescritte, essere ammessi a frequentare come alunni i corsi di tutte le materie sulle quali devono sostenere l'esame per conseguire la seconda licenza.

Art. 88.

Nell'istituto tecnico, per i candidati di scuola privata o paterna, le prove d'esame sulle discipline il cui insegnamento si compie nei primi tre anni del corso, e che sono parte integrante dell'esame di licenza, possono aver luogo negli ultimi dieci giorni di giugno, senza pregiudizio delle ulteriori prove.

La deliberazione in proposito sarà presa dalla Commissione esaminatrice.

Art. 89.

Chi ha conseguito la promozione al terzo anno di una scuola tecnica, qualora voglia passare ad altra scuola tecnica di tipo diverso, dovrà superare un esame d'integrazione sulle discipline o parti di esse che si insegnano nella scuola in cui vuole entrare e non in quella da cui esce.

Chi ha conseguito la licenza da una scuola tecnica, qualora voglia conseguire la licenza da un'altra scuola tecnica di tipo diverso, potrà essere ammesso nella sessione successiva, o dopo, ad un esame d'integrazione sulle discipline e parti di esse delle quali non abbia dato prova nell'esame già sostenuto.

I licenziati da una scuola tecnica, aspiranti alla licenza da una altra scuola tecnica di tipo diverso, possono, pagando le tasse prescritte, essere ammessi a frequentare come alunni i corsi di tutte le materie sulle quali devono sostenere l'esame per conseguire la seconda licenza.

Art. 90.

Possono essere ammessi a classi superiori alla prima di qualsiasi sezione dell'istituto tecnico, sebbene sprovveduti del titolo per l'ammissione alla prima classe, alunni provenienti dai licei o dalle scuole normali governative o pareggiate o da altre scuole nazionali od estere, purchè provino con certificati legali di esami sostenuti e, quando occorra, con esami d'integrazione, di conoscere tutte le discipline prescritte per le classi precedenti.

Spetta in ogni caso al preside di giudicare i documenti, e d'accordo col Consiglio dei professori, stabilire le discipline sulle quali i candidati dovranno sostenere esami d'integrazione, salve le disposizioni dell'art. 52, paragrafo secondo, quando si tratti di parti di discipline, anzi che di discipline intere.

Capo IX.

Disposizioni varie.

Art. 91.

La Giunta di vigilanza può delegare uno dei suoi membri ad assistere agli esami di licenza.

Art. 92.

Tutte le disposizioni del presente regolamento si estendono anche agli istituti nautici, se non contrarie alle esigenze della loro indole speciale.

PARTE IV.

Disposizioni speciali per le scuole normali e complementari

Capo X.

Sedi d'esame.

Art. 93.

Gl'istituti femminili, educandati, conservatorî e collegi, dipendenti dal Ministero della istruzione, nei quali gli studî si fanno secondo i programmi delle scuole complementari e normali o secondo programmi che dal Ministro siano giudicati equivalenti, potranno esser sedi di esami e di licenza complementare o nor-

male, quando il provveditore agli studî dia parere favorevole, e l'amministrazione loro si dichiari disposta a sostenere la spesa per la Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice sarà presieduta dal provveditore agli studî o da persona delegata dal Ministro, e comprenderà almeno due professori di scuole medie governative e preferibilmente di scuola normale estranei all'istituto, uno per esaminare in una delle materie letterarie, l'altro per esaminare in una delle materie scientifiche.

Le Sottocommissioni esaminatrici non potranno essere più di tre.

Art. 94.

Al Provveditore agli studî od alla persona delegata dal Ministro a presiedere gli esami di licenza negli istituti femminili, di cui all'articolo precedente, spettano, oltre le propine d'esame, le diarie e indennità nella misura stabilita dall'art. 74 per i commissari.

A ciascuno dei professori di scuole medie, chiamati a far parte della Commissione esaminatrice, quando debba trasferirsi fuori del Comune dove risiede abitualmente per ragione del suo ufficio, spetta il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sulle ferrovie, sui piroscafi e tramway, e in ragione di 25 centesimi per ogni chilometro sulle strade ordinarie, e una diaria di L. 10. Questa sarà di L. 7 per il professore che esamini nel Comune dove ha la sua residenza ufficiale.

Art. 95.

Le alunne degli istituti femminili, dichiarati sede di esami, a norma dell'articolo 93, non sono tenute a pagare la sopratassa dell'esame di licenza complementare o normale stabilita dalla legge 12 luglio 1896, n. 293.

La tassa di licenza sarà da loro pagata all'amministrazione dell'istituto, che a sua volta pagherà le propine agli esaminatori.

La tassa di diploma sarà da loro pagata all'Erario, nella misura di L. 5 per la licenza complementare, di L. 6 per la licenza normale, a norma della citata legge del 1896.

Le alunne degli istituti femminili suecitati, potranno esser dispensate dalle tasse dell'esame di licenza e di diploma, quando si trovino nelle precise condizioni stabilite all'uopo per le alunne delle scuole complementari e normali governative.

CAPO XI.

Varie specie d'esami; prove d'esame.

Art. 96.

Nelle scuole complementare gli esami di licenza, promozione ed ammissione comprendono:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di francese (versione dall'italiano);

c) una prova scritta di matematica;

d) un saggio di disegno;

e) un saggio di calligrafia;

f) un saggio di lavori femminili;

g) prove orali su tutte le discipline non esclusivamente grafiche o pratiche, nelle forme e nei limiti indicati dall' articolo 43.

Art. 97.

Il voto di attitudine didattica, per gli alunni di scuola pubblica, è assegnato nell'adunanza dello scrutinio per la licenza normale. A quest'adunanza parteciperanno, per quanto si riferisca all'assegnazione del voto suddetto, anche i maestri delle classi elementari di tirocinio e la maestra del giardino d'infanzia.

Per tale assegnazione si terrà conto del diario di tirocinio, degli appunti sulle conferenze didattiche compilati dagli alunni e delle classificazioni da essi meritate nelle lezioni fatte nelle classi elementari di tirocinio, specialmente durante l'ultimo trimestre.

Il voto sarà proposto dal professore di pedagogia, e diventerà definitivo, se sarà accettato dalla Commissione; altrimenti si procederà alla votazione sul voto proposto da altro insegnante.

Gli alunni che ottengano la sufficienza nell'attitudine didattica, e superino l'esame di licenza normale, ricevono il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare contemporaneamente all'attestato di licenza normale, e possono subito prender parte ai concorsi per i posti vacanti nelle scuole elementari, quando abbiano l'età prescritta dall'art. 9 della legge 12 luglio 1896, n. 293.

Gli alunni che non raggiungano la sufficienza nell' attitudine didattica, non possono, sebbene abbiano superato l'esame di licenza normale, prender parte ai concorsi, ma dovranno fare un anno di tirocinio e superare la prova di lezione pratica, a norma degli articoli 107 e 108 prima di conseguire il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.

Il voto dell'attitudine didattica vien segnato nei registri, nelle pagelle, nei certificati di licenza e nei diplomi d'abilitazione.

Art. 98.

Nella scuola normale, gli esami di promozione e di licenza comprendono:

a) un componimento italiano;

b) una prova scritta di pedagogia (meno per la promozione alla seconda classe);

c) una prova scritta di matematica;

d) un saggio di disegno, distinto in due prove, l'una sulla carta, l'altra sulla lavagna;

e) un saggio di canto, distinto in due prove, l'una teorica, l'altra pratica;

f) un saggio di ginnastica, distinto in due prove, l'una teorica, l'altra pratica;

g) un saggio di lavori femminili (per le scuole femminili);

h) un saggio di lavoro manuale educativo (facoltativo);

i) prove orali su tutte le discipline non esclusivamente grafiche o pratiche, nelle forme e nei limiti indicati dall'art. 43.

Art. 99.

Non vi è compenso fra le due prove di lingua italiana nè fra quelle di lingua francese.

Per le altre discipline per le quali vi è doppia prova, è ammesso il compenso, secondo le disposizioni e con gli effetti dell'articolo 34; però i voti di esse si segnano separatamente.

Art. 100.

L'alunno di scuola normale che sia dispensato dalla ginnastica per ragioni di salute o per imperfezione fisica, riconosciuta causa d'impedimento da un certificato medico autenticato, può ottenere l'attestato di licenza normale, il quale, peraltro, avrà valore di semplice attestato di cultura, e non di idoneità all'insegnamento.

In questo attestato di licenza sarà scritta per disteso la dichiarazione che esso non è valido per conseguire il diploma d'abilitazione all' insegnamento elementare.

Tale disposizione è applicabile anche ai candidati alla licenza provenienti da scuola privata o paterna.

Art. 101.

Ai ciechi ed ai sordo-muti potrà esser concesso di presentarsi all'esame di licenza tecnica, alle cieche ed alle sordo-mute di presentarsi all'esame di licenza complementare, come provenienti da scuola privata o paterna, con dispensa dalle prove delle discipline alle quali non possono attendere in causa delle loro imperfezioni fisiche.

L'attestato da essi ottenuto, quando abbiano superato tutte le prove per loro obbligatorie, servirà o per ammetterli a frequentare la scuola normale, o per ammetterli all'esame di licenza normale, come provenienti da scuola privata o paterna, con dispensa dal frequentare le lezioni o dal sostenere l'esame sulle discipline di cui al paragrafo precedente.

Nell'attestato di licenza normale e nel diploma d'abilitazione all'insegnamento elementare rilasciato a ciechi o sordo-muti, che si trovino nelle citate condizioni, sarà scritta la dichiarazione che i detti diplomi servono unicamente per insegnare rispettivamente negl'istituti dei ciechi e dei sordo-muti, salve le disposizioni speciali, in vigore per questi istituti.

CAPO XII.

Tirocinio, lezione pratica, diploma d'abilitazione all'insegnamento elementare.

Art. 102.

Le alunne dei R. educatorî femminili di Firenze (Santissima Annunziata), Milano (Collegio Reale delle fanciulle), Palermo (Maria Adelaide), Verona (Real Collegio degli Angeli), Napoli (Principessa Maria Clotilde [I] e Regina Maria Pia [II]), le quali abbiano ottenuto la licenza dal loro rispettivo istituto, dopo aver frequentato regolarmente almeno i tre ultimi anni di corso degli istituti stessi, potranno essere ammesse all'esame di licenza normale, in virtù del titolo di studio su accennato, purchè presentino l'attestato di sana costituzione, atta a sostenere le fatiche dell'insegnamento, e l'attestato di condotta irreprensibile prescritti dall'art. 10 della legge 12 luglio 1896, n. 293.

Le alunne del Real Collegio di Montagnana potranno, alle stesse condizioni su accennate, essere ammesse all'esame di licenza normale dopo tre anni dal conseguimento della licenza dal loro istituto.

Le candidate, di cui nel presente articolo, saranno considerate come provenienti da scuola privata o paterna.

Art. 103.

I candidati alla licenza normale provenienti da scuola privata o paterna, superato l'esame di licenza normale, non possono prender parte ai concorsi, se non conseguono anche il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, per ottenere il quale dovranno fare due anni di tirocinio, e superare alla fine del biennio la prova di lezione pratica, a norma degli articoli 107 e 108.

Nessun candidato, per nessun motivo, può esser dispensato dal tirocinio o dalla prova di lezione pratica.

Art. 104.

Le alunne delle scuole normali femminili governative e pareggiate fanno il tirocinio, a cominciare dalla seconda classe normale, tanto nel giardino d'infanzia, quanto nelle classi elementari annesse alla scuola normale; gli alunni delle scuole maschili, soltanto nelle classi elementari.

Il tirocinio è diretto dal professore di pedagogia e vigilato dal direttore della scuola normale.

L'orario del tirocinio è stabilito dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Per tutto il resto, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 105 e 106.

Art. 105.

Chi ha conseguito la licenza normale come proveniente da scuola privata o paterna, e l'alunno di scuola pubblica che l'abbia conseguita senza meritare la sufficienza nell'attitudine didattica, potrà, prima dell'apertura dell'anno scolastico, far domanda al R. provveditore agli studî, su carta bollata da L. 0.60, per essere ammesso al tirocinio.

Il provveditore designerà annualmente le scuole pubbliche elementari, sedi di tirocinio, e vi assegnerà, per ogni classe o scuola, i tirocinanti, tenendo conto così delle loro domande come delle speciali condizioni delle singole scuole. L'elenco delle scuole, sedi di tirocinio, sarà pubblicato ogni anno nel calendario scolastico della provincia; esso sarà inoltre comunicato in tempo utile ai RR. ispettori scolastici insieme con l'elenco dei singoli tirocinanti rispettivamente ammessivi.

Il tirocinio incomincia in ciascuna classe al principio delle lezioni, e dura per tutti i 10 mesi dell'anno scolastico.

Il provveditore agli studî può ammettere tirocinanti fino a tutto il mese di novembre, purchè il ritardo sia giustificato da legittimo impedimento.

I tirocinanti sono vigilati dal R. ispettore scolastico, salvo che il tirocinio sia fatto nelle classi elementari annesse ad una scuola normale governativa, nel qual caso la vigilanza spetta al direttore della scuola normale.

Il tirocinante deve assistere alle lezioni e partecipare al lavoro della scuola almeno 15 ore per settimana, e due volte la settimana deve assistere alle lezioni nell'intera giornata.

Ciascun tirocinante tiene un diario, nel quale nota ciò cui assiste e ciò che egli fa nella scuola.

Ogni mese il direttore didattico od il maestro scrive nel diario il suo giudizio intorno all'attitudine ed alla diligenza del tirocinante; il diario è anche firmato dal R. ispettore scolastico, il quale vi aggiunge le sue osservazioni, tutte le volte che visita la scuola.

È vietato di distrarre i tirocinanti in qualsiasi modo dalle occupazioni indicate nel presente articolo, e di impiegarli in lavori di segreteria od altri anche in ore estranee al tirocinio.

Art. 106

Alla fine di ciascun anno scolastico, il R. ispettore scolastico rilascia al tirocinante un attestato, in carta bollata da L. 0.60, col voto di cui lo giudica meritevole per l'attitudine didattica.

Dopo l'anno di tirocinio, il tirocinante proveniente da scuola normale governativa o pareggiata, e dopo i due anni, il tirocinante proveniente da scuola privata o paterna, presentando gli attestati del tirocinio compiuto e il diploma di licenza al direttore della scuola normale saranno ammessi alla prova di lezione pratica di cui agli articoli 107 e 108 purchè abbiano meritato per ciascun anno di tirocinio o almeno nel secondo, 6 punti di attitudine didattica.

Se il tirocinante non raggiunge la sufficienza prescritta dal paragrafo precedente, il tirocinio sarà prolungato di un anno.

Quando per qualsiasi motivo il R. ispettore non abbia visitato la scuola, l'attestato di tirocinio, col voto dell'attitudine didattica, sarà rilasciato al tirocinante dal direttore didattico o, in mancanza di esso, dai maestri delle classi nelle quali il tirocinio fu compiuto.

Art. 107.

La lezione pratica, per conseguire il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, si fa in una delle classi elementari di tirocinio annesse alla scuola normale governativa o pareggiata, nella quale il tirocinante superò l'esame di licenza.

Potrà tuttavia consentirsi un mutamento di sede, nei casi precisamente indicati all'articolo 6, o quando il candidato abbia compiuto il tirocinio nelle scuole elementari di una provincia diversa da quella dove superò l'esame di licenze normale.

Delle domande di mutamento di sede giudica inappellabilmente il R. provveditore agli studi della provincia, dove si trova la scuola nella quale il tirocinante chiede di sostenere la prova di lezione pratica.

Nelle scuole governative le lezioni pratiche hanno luogo durante il mese di giugno per la sessione estiva, durante il mese di ottobre per la sessione autunnale; nelle scuole pareggiate, le lezioni pratiche devono esser fatte alla presenza del commissario, e nei giorni fissati dal capo dell'istituto d'accordo col commissario stesso.

Art. 108.

La Commissione che giudica il candidato alla lezione pratica è composta del direttore della scuola normale, presidente, del professore di pedagogia e di due maestri delle classi elementari di tirocinio.

Il tema della lezione è estratto a sorte 24 ore prima da una serie di temi composta di due almeno per ciascuna classe elementare.

Il candidato che non ottiene almeno 6 punti nella prima sessione è respinto; può ripetere la prova nella sessione successiva, e così per altre due volte, ma non di più, nell'anno immediatamente successivo.

Il voto della lezione pratica si scrive nel registro annuale, nel registro degli esami di licenza normale e nel diploma.

Art. 109.

Il tirocinante che abbia superato la prova di lezione pratica e pagata la tassa di diploma, riceve dal direttore della scuola normale, dove ha sostenuto la prova stessa, il diploma di abilitazione

all'insegnamento elementare, col quale può prender parte ai concorsi per i posti vacanti nelle scuole elementari del Regno.

Capo XIII.

Diploma di maestra per i giardini d'infanzia.

Art. 110.

Nelle scuole normali femminili, le alunne della 3ª classe normale che a giudizio del direttore, del professore di pedagogia e della maestra del giardino d'infanzia, dimostrino vocazione per l'educazione dei bambini, potranno essere ammesse per maggior numero di ore, che sarà determinato dal Ministro dell'istruzione, a fare speciali lezioni ed esercitazioni pratiche nel giardino d'infanzia.

Alla fine dell'anno, sarà assegnato a queste alunne un voto speciale di attitudine didattica educativa per il tirocinio fatto nel giardino d'infanzia.

L'assegnazione di questo voto si farà dalla Commissione di cui all'art. 113. Il voto meritato, quando sia almeno di 6, sarà scritto nel diploma d'abilitazione all'insegnamento elementare.

Art. 111.

Può conseguire il diploma speciale di maestra per i giardini d'infanzia chi abbia già la patente di maestra elementare di grado superiore o il diploma d'abilitazione all'insegnamento elementare.

Il diploma si consegue presso le scuole normali femminili governative, nelle quali sia istituito il corso annuale froebeliano, o presso le scuole normali femminili pareggiate, nelle quali il corso froebeliano abbia ottenuto il pareggiamento, a norma dell'articolo 115.

Le aspiranti al diploma devono frequentare le lezioni del corso froebeliano e assistere quotidianamente a tutti gli esercizi del giardino d'infanzia.

Il tirocinio è diretto dalla maestra del giardino d'infanzia, e vigilato dal professore di pedagogia e dal direttore della scuola normale.

Art. 112.

Potranno essere ammesse all'esame di diploma, di cui all'articolo precedente, senza aver seguito il corso froebeliano di una scuola normale governativa o pareggiata, coloro che, essendo fornite del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, col voto di attitudine per l'educazione dei bambini ottenuto secondo l'art. 110 del presente regolamento, dimostrino di aver fatto almeno tre anni di lodevole insegnamento in un asilo infantile eretto in ente morale o mantenuto da un ente morale.

Art. 113.

Per essere ammessa all'esame di diploma, l'alunna del corso froebeliano dovrà meritare nello scrutinio finale non meno di 5 decimi in ciascuna materia del corso, e non meno di 6 decimi nell'attitudine didattica.

Il voto di attitudine didattica per le alunne del corso froebeliano è assegnato da una Commissione composta del direttore della scuola, del professore di pedagogia, di un altro insegnante del corso froebeliano, scelto dal direttore della scuola, quando questi sia professore di pedagogia, e della maestra del giardino d'infanzia, su proposta di quest'ultima.

L'alunna che nello scrutinio finale abbia ottenuto in qualche materia meno di 5 punti, dovrà sostenere l'esame in ottobre; quella che abbia ottenuto meno di 5 punti in più della metà delle materie, o non abbia ottenuto la sufficienza nell'attitudine didattica, ripeterà l'anno.

Art. 114.

L'esame per conseguire il diploma speciale di maestra per i giardini d'infanzia comprende:

a) una prova scritta e orale di pedagogia;

b) prove orali su tutte le materie non esclusivamente grafiche o pratiche che s'insegnano nel corso froebeliano;

c) prove pratiche di esercizi e lavori froebeliani;

d) una lezione pratica.

Alle prove *c)* e *d)* sono ammesse soltanto le candidate che abbiano superato le prove *a)* e *b)*.

Ciascuna prova orale avrà la durata di almeno 15 minuti, e sarà fatta dinanzi una Sottocommissione composta di due insegnanti del corso froebeliano, sotto la presidenza del direttore della scuola o di persona da lui delegata.

Quanto al canto, le candidate dovranno dar saggio di possedere non solo le cognizioni teoriche necessarie, ma anche una voce bene intonata.

Nella lezione pratica, le candidate dovranno dar saggio, oltre che di saper insegnare, di saper governare i bambini durante i giuochi e durante gli intervalli di ricreazione.

Le prove pratiche di cui alla lettera *c)* del primo paragrafo avranno la durata di un'ora almeno; le candidate dovranno eseguire gli esercizi e lavori froebeliani proposti dalla maestra del giardino, d'accordo col professore di pedagogia.

La durata della lezione pratica non sarà superiore a mezz'ora per la parte espositiva; un'altra mezz'ora sarà impiegata nel giuoco e nella ricreazione.

Le candidate che non superino tutte le prove, potranno ripetere, entro i termini stabiliti dall'art. 36 per gli esami di licenza, le sole prove fallite.

Le candidate, che superino tutte le prove, ricevono dal direttore della scuola il diploma di maestra per i giardini d'infanzia, previo il pagamento della prescritta tassa di L. 6.

Sul diploma saranno segnati in tutte lettere i voti meritati dalla candidata nell'attitudine didattica e nelle prove d'esame.

Art. 115.

Possono essere istituiti dalle provincie, dai comuni e da altri enti morali corsi froebeliani, sia annessi alle scuole normali femminili pareggiate o ad altri istituti di educazione femminile, sia autonomi, per la preparazione di maestre di giardino d'infanzia.

Questi corsi potranno essere pareggiati con decreto del Ministro, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione, quando siano in tutto e per tutto ordinati come i corsi froebeliani governativi.

Art. 116.

Nelle scuole normali governative gli esami per il conseguimento del diploma di maestra di giardino d'infanzia si fanno nel mese di giugno, per la prima sessione, nel mese di ottobre, per la seconda.

Nelle scuole normali pareggiate, alle quali sia unito un corso froebeliano pure pareggiato, tutte le prove devono esser fatte alla presenza del commissario, nei giorni fissati dal capo dell'istituto, d'accordo col commissario stesso.

Di tutte le prove d'esame si compilerà apposito verbale in triplice copia, come per gli esami di licenza.

Una copia del detto verbale e del registro degli esami resterà nell'archivio della scuola, la seconda sarà mandata al provveditore agli studi, la terza al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 117.

Non è permesso in alcun caso di fare contemporaneamente l'anno di corso froebeliano ed il tirocinio per conseguire il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.

Capo XIV.

Borse di studio.

Art. 118.

Le borse di studio inscritte nel bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione e quelle assegnate da provincie, comuni od altri enti a favore di alunni od alunne di scuola normale si conferiscono a cura dei Consigli scolastici provinciali, esclusivamente per esame di concorso.

Art. 119.

L'esame di concorso alle borse di studio si fa esclusivamente nella sessione di ottobre, nei giorni stabiliti dal provveditore agli studî, d'accordo col direttore della scuola.

All'esame di concorso per la prima classe normale possono presentarsi soltanto i candidati forniti dei titoli di cui all'art. 29.

Il programma di questo esame è lo stesso di quello dell'esame di licenza tecnica per le scuole maschili e dell'esame di licenza complementare per le femminili.

All'esame di concorso per la seconda e terza classe possono presentarsi soltanto gli alunni promossi rispettivamente alle classi stesse.

Il programma dell'esame di concorso per la seconda e terza classe normale è quello stesso dell'esame di promozione alle dette classi.

Il risultato degli esami sarà pubblicato nell'albo della scuola.

Art. 120.

Possono concorrere alle borse di studio soltanto i giovani e le giovani di famiglia disagiata.

Per concorrere alle borse di studio stabilite dalla legge 12 luglio 1896, n. 293, è necessaria la cittadinanza italiana.

Per concorrere alle borse istituite coi fondi della soppressa cassa ecclesiastica, di cui all'art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, i candidati devono provare di essere nati in un comune delle antiche provincie napoletane.

Per concorrere alle borse istituite da provincie, comuni od altri enti, i candidati devono trovarsi nelle condizioni volute dall'ente che paga le borse.

I giovani e le giovani, che godono un posto gratuito o semigratuito nel collegio « Principe di Napoli » in Assisi o nel collegio « Regina Margherita » di Anagni, e quelli che, comunque, godano già altra borsa di studio, sono esclusi dal concorso alle borse di studio presso le scuole normali.

Art. 121.

Il concorso è bandito dal Consiglio scolastico provinciale appena pubblicata la tabella di ripartizione delle borse di studio, di cui all'art. 14 della legge 12 luglio 1896, n. 293, e in ogni caso un mese prima del giorno fissato pel principio degli esami.

La domanda di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 0 60, dovrà essere presentata al direttore della scuola normale, entro il termine fissato dall'avviso di concorso.

Alla domanda dovranno unirsi i documenti seguenti:

a) attestato di cittadinanza italiana;

b) attestato di sana costituzione, atta a sostenere le fatiche dell'insegnamento;

c) attestato del Sindaco e dell'agente delle imposte, dai quali apparisca la condizione disagiata della famiglia.

I concorrenti per la prima classe normale dovranno presentare inoltre:

d) fede di nascita;

e) attestato di condotta irreprensibile;

f) uno dei titoli di studio indicati all'art. 29.

Art. 122.

Di tutti i concorrenti si farà una sola graduatoria, anche quando le borse di studio messe a concorso siano di diverse specie.

Ai più meritevoli, secondo l'esito dell'esame, si conferiranno le borse di maggior valore.

Quando le borse siano tutte dello stesso valore, si procederà nel conferimento con questo ordine:

1° borse stabilite dalla legge 12 luglio 1896;

2° borse istituite coi fondi della soppressa cassa ecclesiastica;

3° borse provinciali, comunali o di altri enti.

Può ottenere una borsa di studio soltanto chi abbia meritato 8 punti di media fra tutte le prove dell'esame e non meno di 6 in ciascuna prova.

A parità di merito nell'esame [illegible] preferiti i candidati di più ristretta fortuna, e fra questi, quelli le cui famiglie dimorino fuori del comune in cui ha sede la scuola.

Art. 123.

La graduatoria dei concorrenti è compilata dal Consiglio dei professori e trasmessa al Consiglio scolastico provinciale, insieme con le domande e i documenti dei concorrenti stessi, coi verbali delle sedute delle Sottocommissioni esaminatrici e del Consiglio dei professori e col registro degli esami di concorso

Il Consiglio scolastico provinciale procede al conferimento delle borse, secondo le norme del presente regolamento, e trasmette la propria deliberazione, corredata del registro degli esami, al Ministero, al più tardi entro il mese di novembre.

La deliberazione del Consiglio scolastico provinciale è approvata dal Ministro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 124.

Le borse di studio rimaste eventualmente vacanti, dopo i conferimenti di cui al precedente articolo, potranno per un anno esser conferite dal Ministro, per ordine di merito, a giovani che abbiano conseguito nel concorso i punti prescritti dall'art. 122.

I nomi di questi giovani saranno pubblicati nel *Bollettino Ufficiale*.

Art. 125.

Chi ha vinto la borsa di studio, la gode sino al compimento del corso normale, purchè meriti nello scrutinio finale una media annua di 9 decimi per la condotta e una media annua di 7 decimi per il profitto in ciascuna prova o in ciascuna di quelle discipline tra le cui prove è ammesso il compenso.

In caso di trasferimento della famiglia dell'alunno, o per altri gravi motivi legalmente comprovati, il ministro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, potrà consentire che l'alunno passi da una ad altra scuola normale governativa, pur continuando a godere la borsa di studio.

Disposizioni transitorie.

Articolo unico.

Per l'anno scolastico 1904-905 restano ferme le norme vigenti per gli esami di maestra di giardino d'infanzia.

Per il triennio 1904-907 potranno essere ammesse all'esame di diploma le maestre di asili infantili che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 112, anche se fornite di sola licenza normale o di diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, senza il voto di attitudine per l'educazione dei bambini, voluto dall'articolo stesso.

PARTE V.

Disposizioni per le scuole elementari

Capo XV.

Sedi, sessioni e giorni d'esame.

Art 126.

Per l'istruzione elementare sono sedi di esami con effetti legali le sole scuole elementari comunali, e quelle mantenute da Enti morali, a sgravio dell'obbligo dei comuni, per effetto di legge.

Possono però essere sede di esami con effetti legali pure le scuole mantenute da enti morali, anche se non siano a sgravio di tale obbligo, quando vi sia il parere favorevole del provveditore agli studi.

Art. 127.

I comuni sono obbligati a tenere ogni anno sedi di esami di compimento del corso elementare inferiore.

I comuni, che abbiano la classe sesta, sono anche obbligati a tener sedi di esame di licenza.

I comuni nei quali esistono scuole medie inferiori con effetti legali sono obbligati a tener sedi di esami di maturità, a norma dell'art. 8 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

I comuni nei quali non esistono scuole medie inferiori con effetti legali [illegible] maturità sia per gli alunni della quarta classe elementare pubblica, sia per i candidati provenienti da scuola privata o paterna dimoranti nel co-

mune, qualora ne facciano domanda entro il 15 giugno al R. provveditore agli studî, dichiarandosi disposti a sostenere le spese di cui all'art. 153.

Art. 128.

Tutti gli alunni devono sostenere gli esami di promozione, di compimento del corso elementare inferiore e di licenza nella scuola elementare alla quale appartengono, o alla quale, se ritiratisi, appartenevano.

In nessun caso un candidato potrà essere esaminato da maestri dai quali sia stato istruito privatamente.

Art. 129.

Tutti i candidati devono compiere gli esami nella scuola dove li hanno cominciati, salvo:

1° il caso in cui la famiglia del candidato abbia trasferito altrove la sua dimora abituale;

2° il caso in cui il candidato, tornato alla propria famiglia, chieda di compiere l'esame nel luogo ove questa risiede abitualmente;

3° il caso in cui, per gravissimi motivi di salute, accertati dalle autorità scolastiche del luogo sulla scorta di certificati medici debitamente autenticati, il candidato non sia in grado di recarsi nella città dove risiede la scuola presso la quale sostenne l'esame la prima volta.

In ogni caso il candidato dovrà presentare al sindaco, da cui dipende la scuola dove vorrebbe compiere l'esame, un certificato col quale provi di trovarsi in una delle condizioni suddette, e il *nulla osta* del direttore o del maestro della scuola da cui proviene.

Quando il *nulla osta* gli sia negato, l'alunno potrà appellarsi al R. ispettore scolastico, da cui dipende la scuola sede del primo esame, il quale, chiesti al direttore od al maestro i motivi del rifiuto, giudica definitivamente.

In casi gravissimi, legalmente comprovati, il R. ispettore scolastico potrà concedere il mutamento di sede, anche per motivi diversi da quelli indicati nel presente articolo, purchè non manchi mai il *nulla osta* del direttore o del maestro della scuola da cui il candidato proviene.

Sono nulli gli esami ai quali un candidato sia stato ammesso per dolo o per errore, contro le disposizioni dell'art. 128 o del presente.

Art. 130.

Le sessioni d'esame sono due: la prima, che si apre con le operazioni dello scrutinio finale, ha luogo alla fine dell'anno scolastico; la seconda al principio dell'anno scolastico successivo.

Una terza sessione di esami di compimento per gli effetti della legge elettorale, esclusivamente per gli adulti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, potrà tenersi nel marzo o nell'aprile, con le stesse norme stabilite per le sessioni ordinarie, in quei comuni dove l'autorità municipale o almeno 10 candidati ne facciano richiesta.

Non potrà esser concessa alcun'altra sessione suppletiva o straordinaria.

Entro un mese dall'apertura delle inscrizioni, e non oltre, potranno però esser concesse dalle Commissioni esaminatrici di ciascuna scuola singole prove d'esame di ammissione e promozione a chi per gravissimi motivi, legalmente comprovati, non si presentò nei giorni stabiliti per le prove della seconda sessione.

Art. 131.

I giorni degli esami di promozione, ammissione, compimento e licenza di cui alla lettera *b*) dell'articolo 151 sono fissati dal R. ispettore scolastico, su proposta del sindaco, o uditone il parere; quelli degli esami di maturità e di licenza di cui alla lettera *c*) del citato articolo 151 dal provveditore agli studi.

Il Consiglio scolastico provinciale può concedere, a richiesta del comune e sentito il R. ispettore scolastico, che nelle scuole rurali ed in quelle urbane, i cui alunni appartengano per la maggior parte a famiglie di agricoltori, gli esami di ammissione, promozione, compimento e licenza di cui alla lettera *b*) dell'articolo 151 siano anticipati o differiti.

In ogni caso l'anno scolastico dovrà sempre durare 10 mesi. Quando gli esami siano anticipati, le lezioni continueranno anche dopo, salvo quanto è disposto nell'articolo 19 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

CAPO XVI.

Esperimenti bimestrali; scrutinî bimestrale e finale.

Art. 132.

I giudizi sul profitto e sulla condotta degli alunni e su ciascuna prova d'esame si esprimono con voti che salgono da 0 a 10 senza frazioni.

La sufficienza per il profitto è significata col 6.

Art. 133.

Alla fine di ogni bimestre si procederà ad uno scrutinio per stabilire le classificazioni di profitto e condotta di tutti gli alunni per ogni disciplina. Il maestro della classe assegnerà anzitutto un voto definitivo per la condotta ed un punto per il profitto sulla base delle prove fornite dall'alunno durante il bimestre. Inoltre si faranno speciali esperimenti, di regola in prove scritte, che per le discipline sulle quali agli esami si richiede la prova orale saranno fatti in forma di domande o quesiti, salvo che all'insegnante, d'accordo col direttore della scuola, non sembri più opportuna la prova orale.

Il giudizio sugli esperimenti di cui sopra sarà dato dall'insegnante insieme col direttore della scuola o con un altro insegnante della classe superiore, delegato dal direttore stesso.

Il punto definitivo della classificazione bimestrale sarà costituito dalla media fra il punto assegnato dall'insegnante per il bimestre e quello assegnato nell'esperimento. Ove risulti una frazione di mezzo punto, questa viene segnata.

Non sono richiesti speciali esperimenti bimestrali pel disegno, per la calligrafia, per i lavori donneschi e per il lavoro manuale, quando tutti o alcuni dei saggi fatti nella scuola durante il bimestre costituiscano sufficiente elemento di giudizio.

Per la lingua italiana sono obbligatorie in ogni bimestre le due prove scritte richieste all'esame.

I temi per gli esperimenti bimestrali in ogni scuola sono sempre proposti e scelti con le norme dell'art. 147.

Nelle scuole, dove manchi il direttore didattico, gli accordi per le prove bimestrali sono presi fra il maestro della classe e quello della classe immediatamente superiore.

Nelle scuole uniche, non dipendenti da alcuna direzione didattica, il maestro provvede da sè agli esperimenti bimestrali ed agli scrutinî.

Tutti i saggi bimestrali, o classificati come tali, si conserveranno per un triennio, a cura del maestro della classe o del direttore didattico.

Art. 134.

L'alunno, che per gravi motivi legalmente comprovati non potè presentarsi ad un esperimento bimestrale, potrà, entro un mese dal giorno fissato, essere ammesso all'esperimento stesso.

Non si assegnerà classificazione bimestrale per quella prova per la quale sia mancato l'esperimento.

Art. 135.

Saranno dispensati dalle prove bimestrali e dagli esami di disegno nelle classi 5ª e 6ª e di lavori donneschi in tutte le classi gli alunni e le alunne che per grave imperfezione fisica debitamente comprovata siano nella impossibilità di attendere con profitto ai relativi insegnamenti.

Di tali dispense sarà fatta annotazione motivata nelle pagelle e negli attestati scolastici.

Art. 136.

Alla fine dell'anno scolastico si aduneranno le Commissioni esaminatrici per procedere allo scrutinio finale e dichiarare in conseguenza quali alunni siano dispensati dalle prove di esame di promozione, e quali debbano sostenerle.

Il voto di scrutinio è determinato dalla media dei voti bimestrali, è non è assegnato quando manchino i voti di tre bimestri o soltanto dell'ultimo bimestre.

Il giudizio sul profitto degli alunni si fa prova per prova; il giudizio sulla condotta è espresso da un unico voto.

È in facoltà della Commissione esaminatrice o, in mancanza di essa, del maestro di computare a favore dell'alunno, per ciascuna classificazione di profitto dello scrutinio finale, le frazioni superiori a mezzo punto; le altre frazioni si trascurano.

Gli alunni sono dispensati da quelle prove degli esami di promozione per le quali abbiano meritato nell'ultimo bimestre e nello scrutinio finale non meno di 6 punti per il profitto, purchè abbiano meritato non meno di 7 punti nella condotta.

Gli alunni non dispensati da alcune o da tutte le prove d'esame dovranno sostenerle nella seconda sessione.

Non possono essere dispensati dalle prove dell'esame di promozione gli alunni che siano stati assenti per un terzo delle lezioni.

Art. 137.

Nelle scuole femminili e nelle miste il voto di scrutinio bimestrale e finale per i lavori donneschi è assegnato dalla Commissione esaminatrice.

All'insegnamento dei lavori donneschi si applicano negli esami le medesime norme che agli altri insegnamenti.

Art. 138.

Gli alunni delle pubbliche scuole elementari sono esclusi da quelle prove d'esame di compimento, di maturità e di licenza della prima sessione nelle quali abbiano meritato allo scrutinio finale meno di 5 punti in profitto.

Sono esclusi da tutte le prove della prima sessione dei detti esami gli alunni che abbiano meritato nello scrutinio finale meno di 6 punti in condotta o siano stati assenti per un terzo del numero delle lezioni.

Quando però le assenze di cui nell'articolo 136 e nel presente siano avvenute per gravissimi motivi legalmente comprovati, l'alunno potrà essere ammesso dalla Commissione esaminatrice, a maggioranza di due terzi dei votanti, agli esami della prima sessione.

Parimente l'alunno, a cui la Commissione esaminatrice non possa assegnare voto di scrutinio finale in qualche prova, per la mancanza di tre classificazioni bimestrali o soltanto dell'ultima, potrà essere ammesso dalla Commissione stessa, a maggioranza di due terzi dei votanti, alle corrispondenti prove dell'esame nella prima sessione, purchè abbia ottenuto la sufficienza negli esperimenti a cui fu presente, e non si trovi in una delle condizioni indicate nel paragrafo secondo del presente articolo.

CAPO XVII.

Varie specie di esami; prove d'esame.

Art. 139.

Nelle scuole elementari si dànno i seguenti esami:

a) di ammissione o promozione alle classi 2ª, 3ª, 5ª, e 6ª;

b) di compimento del corso elementare inferiore per gli effetti dell'articolo 11, ultimo paragrafo della legge 8 luglio 1904, n. 407, e per l'ammissione alla 4ª classe;

c) di maturità, a norma dell'articolo 8 della detta legge;

d) di licenza, a norma dell'articolo 10 della legge stessa.

Nessuno può essere ammesso a frequentare, neppure temporaneamente, una classe, se non ha conseguito il relativo titolo d'ammissione.

Quando l'esame di compimento o di maturità o la conseguita ammissione o promozione alle classi 5ª o 6ª segnino il termine degli studî obbligatorî nel comune, il relativo attestato conterrà la dichiarazione di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare, di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Questa dichiarazione dovrà portare la firma del presidente della Commissione esaminatrice e il visto del R. ispettore scolastico.

Art. 140.

Ad ogni classe elementare superiore alla prima, si accede dagli alunni di scuola pubblica con l'esame di promozione, e dai giovanetti provenienti da scuola privata o paterna con esame d'ammissione.

L'esame di compimento del corso elementare inferiore è valido per l'ammissione alla 4ª classe; quello di maturità per l'ammissione alla 5ª.

Art. 141.

L'esame di maturità è dato dagli alunni delle quarta classe elementare e dai candidati provenienti da scuola privata o paterna, che abbiano compiuto i 10 anni o li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in corso, e vogliano proseguire gli studî nelle scuole medie.

Per esservi ammessi i candidati provenienti da scuola privata o paterna dovranno presentare al Sindaco non più tardi del 25 giugno o del 25 settembre domanda su carta bollata da L. 0,60 corredata della fede di nascita e della quietanza della tassa di L. 15.

L'esame di licenza elementare, salva la disposizione transitoria, è dato alla fine della 6ª classe elementare, da chi abbia compiuto i 12 anni o li compia entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 142.

Chi, dopo l'esame di maturità, non frequenti almeno le due prime classi della scuola media, sarà tenuto a frequentare le classi elementari quinta e sesta, quando queste classi siano aperte nel Comune dove stabilisce la sua residenza.

Art. 143.

Nelle discipline per le quali si richiedono più prove d'esame, ciascuna prova è sempre giudicata separatamente tanto alla fine dei periodi bimestrali, quanto nello scrutinio finale e negli esami. Non è ammesso alcun compenso.

Art. 144.

Gli esami di promozione e di compimento danno adito a qualsiasi scuola elementare comunale del Regno; quelli di ammissione esclusivamente alla scuola in cui furono sostenuti, salvo che la famiglia dell'alunno non muti il luogo di sua abituale dimora.

Art. 145.

Gli esami di compimento, di maturità e di licenza sono obbligatorî

Art. 146.

Per conseguire l'approvazione è necessario il 6 in ciascuna prova d'esame.

Nelle discipline per le quali all'esame si richiedono più prove, saranno ammessi alle prove successive anche i candidati che abbiano avuto meno di 6 nella prima prova.

Nella seconda sessione, il candidato sarà obbligato a ripetere le sole prove non superate.

I giovanetti che, in qualsivoglia esame, non abbiano conseguita la sufficienza in tutte le prove nelle due sessioni dello stesso anno o nell'unica sessione, a cui si siano presentati, devono rifare da capo l'intero esame nell'anno successivo.

Art. 147.

Per gli esami di ammissione e di promozione, il maestro della classe propone tre temi per ciascuna delle prove scritte, e la Commissione esaminatrice ne sceglie uno, che è dettato dal maestro della classe.

Per gli esami di compimento, maturità e licenza, il maestro della classe propone una serie di temi per ciascuna prova scritta e la Commissione ne sceglie tre per ogni prova; quindi, alla presenza degli esaminandi si procede al sorteggio di un tema, che è subito dettato dal maestro della classe

Anche il passo scelto per la prova di dettatura sarà dettato dal maestro della classe.

Nei comuni ove esistano più direzioni didattiche sottoposte ad una direzione didattica generale o ad un ispettorato generale, o

autonome, ogni Commissione esaminatrice per l'esame di licenza elementare sceglie un tema per ciascuna prova scritta.

Tutti i temi sono inviati al direttore generale o all'ispettore generale delle scuole elementari o dove questi manchino, all'assessore dell'istruzione elementare, i quali o scelgono o estraggono a sorte un tema, e lo inviano ai direttori didattici, perchè sia dettato agli alunni.

La vigilanza durante le prove scritte, per ogni specie d'esame, sarà regolata dal presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 148.

Le prove degli esami che si dànno nelle scuole elementari sono le seguenti:

A) *Prove scritte*:

a) per l'ammissione e la promozione alla seconda classe — scrittura sotto dettatura;

b) per l'ammissione e la promozione alla terza classe — scrittura sotto dettatura; un breve esercizio di composizione;

c) per gli esami di compimento, di maturità e di ammissione o promozione alla classe quinta — scrittura sotto dettatura; componimento italiano; risoluzione di un problema d'aritmetica con non più di due domande, ciascuna delle quali non richieda più di due operazioni;

d) per l'ammissione o promozione alla 6ª classe e per l'esame di licenza — componimento italiano; risoluzione di un problema di aritmetica o geometria con non più di due domande, ciascuna delle quali richieda al massimo tre operazioni; compilazione di un conto o di un documento relativo all'amministrazione dell'azienda domestica od al piccolo commercio; saggio di calligrafia; esperimenti sulle discipline facoltative.

La scrittura sotto dettatura è sempre classificata anche come saggio di calligrafia;

B) *Prove grafiche e pratiche:*

a) per l'ammissione o promozione alla 6ª classe e per l'esame di licenza — saggio di disegno; esperimenti grafici o pratici sulle discipline facoltative.

C) *Prove orali:*

a) per l'ammissione e la promozione alle classi seconda e terza — lettura (sul testo adottato); risposte a domande sul passo letto; aritmetica pratica;

b) per l'esame di compimento, di maturità e di ammissione o promozione alla classe quinta — lettura (su libro diverso dal testo adottato); spiegazione del passo letto; richiami alle nozioni di grammatica; aritmetica;

c) per l'ammissione o promozione alla sesta classe e per l'esame di licenza — lettura (su libro diverso dal testo adottato); riassunto e spiegazione del passo letto; richiami alle nozioni di grammatica; nozioni di storia civile italiana del secolo XIX, anche in relazione ai fatti economici; nozioni di istituzioni civili dello Stato e di morale civile; nozioni di geografia generale ed economica, in particolare dell'Italia; nozioni di aritmetica, geometria, contabilità pratica ed economia domestica; nozioni di scienze fisiche e naturali e d'igiene; nozioni su tutte le altre discipline facoltative, che non siano esclusivamente grafiche o pratiche.

Nei comuni dove l'obbligo dell'istruzione cessi al termine della terza o della quarta classe, alle prove orali richieste per l'esame dell'ultimo anno se ne aggiungerà una sulle nozioni elementari dei diritti e doveri dell'uomo e del cittadino.

D) Prova di lavori donneschi in tutte le scuole femminili e per le alunne delle scuole miste, secondo i programmi in vigore.

Negli esami di licenza per i candidati provenienti da scuola privata o paterna le prove orali si estendono a tutta la materia dell'ultimo biennio.

Art. 149.

Nelle classi superiori alla prima, le prove scritte verranno di regola eseguite in giorni distinti, al mattino, nell'ordine che sarà stabilito dalla Commisssione esaminatrice.

Al componimento saranno assegnate tre ore.

Per gli esami di compimento nelle scuole rurali, dove siano pochi candidati, potranno essere eseguite in un sol giorno tutte le prove scritte, e nel giorno successivo tutte le prove orali.

Negli esami di compimento e di licenza i candidati scriveranno tanto le minute quanto le buone copie su fogli firmati dal presidente della Commissione esaminatrice, e consegneranno minute e buone copie al maestro che assiste all'esame.

Art. 150.

Gli esami orali di ammissione o promozione alle classi seconda e terza dureranno dai 10 ai 20 minuti; quelli di compimento, di maturità e di ammissione o promozione alla classe quinta dai 20 ai 30 minuti, complessivamente per tutte le prove.

L'esame orale per l'ammissione o promozione alla sesta classe e quello di licenza sarà diviso in due periodi, ciascuno dei quali durerà dai 15 ai 20 minuti: il primo periodo al mattino, il secondo al pomeriggio o nel giorno seguente.

Alle prove orali di licenza possono assistere le famiglie dei candidati ed i maestri che li istruirono privatamente.

CAPO XVIII.

Commissioni esaminatrici; atti d'esame; certificati scolastici.

Art. 151.

Le Commissioni esaminatrici nelle scuole elementari sono costituite nel modo seguente:

a) per l'ammissione e la promozione — del presidente, del maestro della classe, e, ove sia possibile, del maestro della classe immediatamente superiore o di altro insegnante delle scuole maschili o femminili, scelto dal direttore didattico, o, dove questo manchi, dal sindaco;

b) per il compimento e la licenza, che non sia ufficialmente riconosciuta valida per l'ammissione alla 2ª classe tecnica o complementare — del presidente, del maestro della classe, di altro insegnante scelto dal direttore didattico, o, dove questo manchi, dal R. ispettore scolastico;

c) per la licenza, che sia ufficialmente riconosciuta valida per l'ammissione alla 2ª classe tecnica o complementare — del presidente, del maestro della classe e di un insegnante di materie letterarie o scientifiche della scuola tecnica o complementare del luogo o della più vicina, scelto pel turno al provveditore agli studi;

d) per la maturità — del presidente, del maestro della classe, e di due insegnanti della scuola media inferiore del luogo o della più vicina, uno di materie letterarie, l'altro di materie scientifiche, scelti per turno dal provveditore agli studi.

Le Commissioni esaminatrici per le ammissioni e le promozioni sono presiedute dal direttore didattico o da un insegnante da lui delegato; in mancanza del direttore didattico, da un insegnante delle scuole elementari comunali delegato dal sindaco.

Le Commissioni esaminatrici per il compimento e la licenza di cui alla lettera b) sono presiedute dal direttore didattico o da un un insegnante da lui delegato; dove manchi il direttore, da un direttore didattico o da un maestro elementare delle scuole pubbliche delegato dal R. ispettore scolastico.

Le Commissioni esaminatrici per l'esame di maturità e di licenza di cui alla lettera c) sono presiedute dal direttore didattico, o, dove manchi, da un altro direttore didattico, o da un insegnante delle pubbliche scuole elementari nominato dal provveditore agli studi.

Nelle votazioni si seguono le norme indicate dall'art. 59.

Art. 152.

Quando le Commissioni per gli esami di maturità siano in numero minore delle quarte classi elementari del comune ove hanno luogo gli esami, gli insegnanti delle classi stesse saranno chiamati per turno a far parte delle Commissioni per l'esame dei loro alunni e per un numero di candidati, provenienti da scuola privata o paterna, eguale per tutti.

Nella ripartizione dei candidati fra le varie sedi d'esame, il sindaco avrà cura di destinare, per quanto sia possibile, in una stessa sede i candidati provenienti da una medesima quarta elementare.

Art. 153.

Nelle scuole elementari di tirocinio annesse alle scuole normali governative e pareggiate tutte le Commissioni d'esame sono presiedute dal direttore della scuola normale o da un professore da lui delegato.

Art. 154.

Nelle scuole uniche non dipendenti da nessuna direzione didattica, il maestro provvede da sè a tutte le operazioni d'esame.

Il direttore didattico od il maestro incaricato di presiedere la Commissione degli esami di compimento, nelle scuole in cui il maestro ha provveduto da sè agli esperimenti bimestrali ed allo scrutinio, può essere incaricato di prendere in esame i saggi bimestrali ed i voti di scrutinio, assegnati dal maestro della classe, per riferirne all'autorità superiore.

Art. 155.

Dei lavori delle Commissioni per gli esami di compimento, di maturità e di licenza dev'essere redatto processo verbale in due esemplari.

Uno dei processi verbali per gli esami di compimento e di licenza di cui alla lettera *b*) dell'art. 151, contenente anche i temi delle prove scritte, sarà inviato al R. ispettore scolastico; uno dei processi verbali degli esami di maturità e di licenza di cui alla lettera *c*) dello stesso art. 151 pure coi temi delle prove scritte sarà mandato al provveditore agli studi.

Il direttore ed i maestri sono responsabili della conservazione delle prove scritte di esame, e queste per un triennio staranno a disposizione delle autorità, che rilasciano o autenticano i certificati, di cui all'art. 156.

Art. 156.

Le autorità competenti rilasceranno agli alunni che abbiano superato tutte le prove d'esame i relativi certificati secondo i modelli prescritti.

Il diploma di maturità è valido per l'ammissione, previo pagamento della tassa, senza obbligo d'altre esame, alla prima classe del ginnasio, della scuola tecnica e della scuola complementare.

Il diploma di licenza di cui alla lettera *c*) dell'art. 151 è valido per l'ammissione, previo pagamento della sopratassa, senza obbligo d'altro esame, alla seconda classe della scuola tecnica o complementare.

Il diploma di licenza di cui alla lettera *b*) dell'art. 151 può dare adito alla seconda classe della scuola tecnica o complementare con esami d'integrazione, secondo le norme degli articoli 50 e 52.

I diplomi di cui ai paragrafi secondo e terzo porteranno il visto del provveditore agli studî.

I certificati di compimento e di licenza di cui alla lettera *b*) dell'art. 151 porteranno il visto del R. ispettore scolastico.

Art. 157.

Finiti gli esami della seconda sessione, i registri saranno affidati in custodia all'archivio comunale dal presidente della Commissione esaminatrice o dal maestro, i quali ne ritireranno regolare ricevuta da conservarsi nella scuola.

Ove esiste direzione didattica, il Sindaco, sotto la sua responsabilità, potrà ordinare che i registri siano conservati nell'archivio della scuola.

Art. 158.

Alle Commissioni per gli esami di maturità spetta a titolo di propine la terza parte della tassa di L. 15 pagata da ciascun candidato a norma dell'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n 407.

La detta somma sarà divisa in parti uguali fra i 4 membri della Commissione.

Tranne il caso di assoluta necessità, gli esaminatori per gli esami di compimento, maturità e licenza non potranno essere scelti fuori del comune.

L'esaminatore che si rechi fuori della sua ufficiale residenza ha diritto a una diaria di L. 8 e al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe in ferrovia, tramways o piroscafi e in ragione di L. 0.25 per chilometro sulle vie ordinarie.

Al professore di scuole medie, scelto dal provveditore agli studî a far parte della Commissione di licenza di cui alla lettere *c*) dell'art. 151, spetta la diaria di L. 7 nella sua residenza ufficiale e di L. 10 fuori di questa, oltre il rimborso delle spese di viaggio a norma del paragrafo precedente

La spesa per le indennità e diarie di cui nel presente articolo sarà a carico del comune.

Disposizioni transitorie.

Articolo unico.

In applicazione dell'art. 10, paragrafo quinto, della legge 8 luglio 1904, n. 407, le classi quinte elementari continueranno, per il solo anno scolastico 1904-905, ed essere sedi di esami di licenza elementare nelle forme stabilite dai RR. decreti 9 ottobre 1895, n. 623 e 11 ottobre 1897, n. 430, e la licenza rilasciata in seguito all'esame superato sarà titolo valido per l'ammissione, senz'altra prova, alla prima classe delle scuole medie inferiori.

Negli anni scolastici 1905-906 e 1906-907, nei Comuni dove non sia ancora istituita la sesta classe, gli esami di licenza si faranno alla fine della quinta classe, ma non avranno alcun effetto per l'ammissione alle scuole medie.

PARTE VI.

Disposizioni generali

Capo XIX.

Art. 159.

Qualunque concessione o provvedimento definitivo, sia generale, sia particolare, fatti da qualsiasi autorità scolastica contro le disposizioni del presente regolamento, possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse o con ricorso straordinario al Re, a termini dell'art. 12, n 4, della legge sul Consiglio di Stato (testo unico approvato con R. decreto 2 giugno 1889, n. 6166) o con ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 24 di essa legge.

Art. 160.

Il presente regolamento andrà in vigore appena chiuse le sessioni d'esame relative all'anno scolastico 1903-904.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
ORLANDO.

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 13 novembre 1904, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Rende (Cosenza).*

Sire!

Nel tempo finora decorso della sua gestione il R. commissario per il Comune di Rende ha provveduto, tra l'altro, alla formazione dei ruoli delle tasse comunali, alla sistemazione del servizio ostetrico, alle più urgenti riparazioni stradali ed al riordinamento in genere di tutti i servizi pubblici.

Ma il R. commissario deve rivolgere l'opera sua ad altri importanti affari, fra i quali la sistemazione del servizio della condotta medica e il riordinamento dell'ufficio della segreteria municipale, affidato ad impiegati, parecchi dei quali lasciano non poco a de-

siderare, sia sotto il rapporto della diligenza, sia sotto l'altro della capacità.

Preme altresì in sommo grado dar tempo al R. commissario affinchè definisca alcune controversie dipendenti dalla costruzione della conduttura dell'acqua potabile, e formi un bilancio preventivo serio e tale da poter servire di guida nella formazione dei bilanci futuri.

A tal uopo mi onoro di sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi la durata dell'Amministrazione straordinaria del Comune di Rende.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Rende, in provincia di Cosenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rende è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 13 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vedute le leggi 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486 sui provvedimenti di Finanza e del Tesoro, e la legge 17 gennaio 1897, n. 9, per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il R. decreto 7 ottobre ultimo scorso n. 556, col quale furono pubblicati i segni ed i distintivi caratteristici dei biglietti di Stato da L. 5 di nuovo tipo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla fabbricazione di biglietti di Stato da L. 5, da adoperarsi pel cambio di quelli logori e danneggiati attualmente in circolazione;

Determina:

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di nuovi biglietti di Stato da L. 5, per l'importo di centocinquanta milioni di lire (L. 150,000,000) da servire pei bisogni di scorta.

Questi biglietti avranno i segni ed i distintivi caratteristici già stabiliti col R. decreto 7 ottobre 1904, n. 556, sopracitato, e saranno in numero di trenta milioni (N. 30,000,000) ripartiti in trecento serie distinte coi numeri dall'1 al 300 inclusivo.

Ciascuna serie sarà composta di centomila biglietti numerati progressivamente da 1 a 100,000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 8 novembre 1904.

Il Ministro
L. LUZZATTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Commissariato dell'emigrazione

Domanda del sig. Giacomo Rossi, ex-vettore di emigranti, per lo svincolo della sua cauzione.

Genova, 22 settembre 1904.

Signor Commissario generale dell'emigrazione

Roma.

Il sottoscritto, nel mentre si pregia rimettere alla S. V. Ill.ma l'atto autenticato comprovante la rescissione del contratto di noleggio del vapore *San Gottardo*, nonchè il certificato bollato e legalizzato comprovante l'avvenuto sbarco a New-York, il giorno 14 maggio 1904, dei passeggieri trasportati nell'ultimo viaggio effettuato con partenza da Palermo il 27 aprile 1904; prega la S. V. Ill.ma a voler fissare, alla data del 14 maggio succitata, la cessazione di vettore del *San Gottardo*; pregandola, in pari tempo, voglia compiacersi fare emettere il decreto per la restituzione della cauzione.

Colla presente, in pari tempo, dichiara non aver mai emesso biglietti prepagati o di chiamata.

GIACOMO ROSSI.

Decreto del Commissariato dell'Emigrazione, col quale si fissa la data in cui è cessata la qualità di vettore nel signor Giacomo Rossi.

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Vista l'istanza in data 22 settembre 1904, con la quale il signor Giacomo Rossi, domiciliato in Genova, chiede che gli venga restituito il capitale nominale di lire centomila (L. 5000 di rendita italiana, consolidato 5 %), depositato l'11 marzo 1903, in esecuzione di decreto del Ministro degli Affari Esteri del 2 marzo 1903, a titolo di cauzione in garenzia delle operazioni di trasporto degli emigranti, giusta polizza n. 5958 di conto, e n. 55,667 di posizione, rilasciata dall'Intendenza di finanza di Genova (servizio della Cassa dei depositi e prestiti);

Ritenuto che il sig. Giacomo Rossi, ottenuta patente di vettore, adibiva al trasporto degli emigranti italiani il piroscafo *San Gottardo*; e che questa nave compiva l'ultimo viaggio in servizio di emigrazione, partendo da Palermo il 27 aprile 1904 e arrivando a New-York, porto di destinazione, il 14 maggio 1904;

Visti gli articoli 13 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, e 47, 53 e 86 del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 10 luglio 1901. n. 375;

ORDINA:

A datare dal 14 maggio 1904 si ritiene cessata nel sig. Giacomo Rossi la qualità di vettore di emigranti.

Spirati i termini fissati dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, si farà luogo, senza responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e del Commissariato dell'emigrazione, alla restituzione della detta cauzione, eccettuato il caso di giudizi pendenti, di cui sia già stato o venga dato, in tempo, avviso sia al detto Ministero che al Commissariato dell'emigrazione. L'avviso dovrà risultare da ricevuta rilasciata dal sottoscritto.

La presente ordinanza, insieme con l'istanza del sig. Giacomo Rossi, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel *Bollettino dell'emigrazione* e sarà affissa nei locali delle Capitanerie di porto e degli Ispettorati di emigrazione di Genova, Napoli, Palermo e Messina.

Dato a Roma, 21 novembre 1904.

Il Commissario generale reggente
EGISTO ROSSI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 20 corrente in Rulfons, provincia di Udine, ed in Lauriano, provincia di Torino, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 23 novembre 1904.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,027,892 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1315, al nome di Braggio Guido e *Lina*, di Edoardo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Roma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Braggio Guido ed *Orsola*, detta *Lina*, di Edoardo, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 24 novembre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

Il signor Economo generale dei beneficî vacanti di Venezia ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 162 ordinale, n. 679 di protocollo e n. 1468 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Venezia in data 13 novembre 1902, in seguito alla presentazione di cartelle della rendita complessiva di L. 20, Consolidato 5 0[0, senza cedole, per 4° cambio decennale.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Iacuzio Giovanni, cassiere del Regio Economato Generale di Venezia, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 24 novembre 1904

Il Direttore Generale
MANCIOLI

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi 24 novembre in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, essendo di L. 99.99 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 24, occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'Industria e del Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

23 novembre 1904

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	104,61 84	102,61 84	103 03 14
4 % *netto*	104 42 92	102 42 92	102,84 22
3 1/2 % *netto*	102,40	100,65	101 01 15
3 % *lordo*	73,45	72,25	73,09 41

CONCORSI

R. Educatorio delle signore Montalve alla Quiete

Avviso di concorso

In questo R. Educatorio è aperto il concorso a tre posti di alunna, di cui uno gratuito e due semi-gratuiti, rimasti vacanti.

Detti posti si conferiscono a fanciulle appartenenti a famiglie di cittadini italiani, preferibilmente di ufficiali militari e di ottimi impiegati civili.

Le domande per concorrere, devono essere rivolte all'operaio sottoscritto e indirizzate all'ufficio d'amministrazione, posto in Firenze, in Borgo San Jacopo, n. 7.

Ogni domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. Fede di nascita da cui risulti che la fanciulla ha età non minore di sette anni, nè maggiore di undici.
2. Fede di battesimo.
3. Attestato medico di sofferto vaiuolo naturale, o inoculato.
4. Attestato medico di sana e robusta complessione della fanciulla.
5. Stato di famiglia.

A questi documenti, che devono essere, siccome la domanda, su carta bollata da centesimi sessanta, se ne possono aggiungere altri, atti a chiarire le benemerenze e le condizioni di fortuna della famiglia.

Le alunne che ottengono il posto porteranno seco, al loro ingresso nell'istituto, il corredo prescritto dal regolamento.

Quella che conseguirà il posto gratuito, pagherà l'annua somma di lire dugento pel mantenimento del corredo stesso, in due rate semestrali anticipate; le altre due che otterranno il posto semi-gratuito, dovranno corrispondere all'istituto la metà della retta, cioè lire quattrocentocinquanta all'anno pagabili a trimestri anticipati.

Oltre a ciò, resta a carico delle rispettive famiglie la spesa degli insegnamenti facoltativi, che sono il pianoforte, la lingua inglese e la tedesca, e le spese di posta e di telegrammi.

Le domande saranno ricevute nel termine di un mese dal giorno

della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Firenze, 20 novembre 1904.

L'operaio
PIETRO TORRIGIANI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il *Temps* pubblica il testo del *memorandum* che il Principe Giorgio, governatore generale dell' isola di Creta, ha consegnato ai ministri degli esteri di Francia, Russia, Inghilterra ed Italia per giustificare l'annessione dell'isola stessa alla Grecia. Ne riportiamo la conclusione:

« Crederei mancare, dice il Principe, al mio dovere verso le grandi Potenze e verso il popolo cretese, se non ripetessi ciò che ho già esposto nel mio primo *memorandum*, e cioè che, per evitare difficoltà che diventerebbero ben presto insormontabili, non c'è che una soluzione: l'unione dell'isola alla Grecia.

« Questa è la soluzione che le grandi Potenze hanno fatto intravvedere ai cretesi affidando ad un Principe della famiglia reale di Grecia il mandato d'alto commissario in Creta. E' la sola soluzione cui il popolo cretese aspira, la sola che implora dalle grandi Potenze, le quali, dopo avergli data la libertà, non vorranno vederlo nuovamente nel disordine, negli interminabili dissidî e nei mali del passato ».

La manifestazione dell'agosto a cui allude il Principe - dice il *Temps* - ebbe luogo alla Canea, ove i delegati dell'isola sfilarono al grido di « Viva l'annessione! ».

Una copia del *memorandum* del Principe venne consegnata a ciascun Ministro degli esteri delle potenze protettrici. Il Ministro Delcassé la ricevette soltanto martedì scorso; quindi non ebbe il tempo di scambiare le sue viste con le varie Cancellerie. Tutte le informazioni pubblicate in proposito sono, di conseguenza, inesatte; ma si crede che la risposta delle potenze protettrici sarà press'a poco identica a quelle fatte al Principe Giorgio negli anni precedenti.

* * *

Si telegrafa da Pietroburgo:

Il Principe Motcherski pubblica nel *Grazdanin* un articolo in favore della pace. Esso dice che i russi devono prenderne l'iniziativa, perchè la Russia è superiore ad ogni vanagloria nazionale.

Il *Novoje Wremja*, invece, scrive: « Nel momento attuale in cui l'esercito russo sarà tra breve il più forte, e mentre sta per arrivare nell'Estremo Oriente la squadra del Baltico e che il Giappone è quasi esausto, tale proposta è affatto fuori di luogo, e la Russia non si lascierà trarre in inganno da simili sentimentalità ».

* * *

L'ufficiosa *Post* di Berlino, prendendo argomento dai varii progetti di conquista che i giornali attribuiscono all'Impero germanico, dice che questi progetti non rispondono affatto al sentimento del popolo tedesco e, accennando alla guerra russo-giapponese, osserva che, ufficialmente, nulla è cambiato, ma che certe influenze lavorano segretamente e potrebbero rivelarsi in tempo opportuno ».

« Quanto alla Germania - conclude la *Post* - essa segue una politica d' aspettativa e, in massima, non prenderà nessuna parte attiva in un tentativo per forzar la mano all'una o all'altra delle nazioni belligeranti; ma essa coglierà con gioia l'opportunità di contribuire alla conclusione di una pace che possa essere accettata dai Governi di Tokio e di Pietroburgo ».

* * *

Il *Matin* di Parigi dice che il ministro degli esteri, Delcassé, è disposto ad offrire ai delegati della Commissione incaricata di risolvere l'incidente anglo-russo la ospitalità nel palazzo del Ministero degli esteri. La Commissione deve riunirsi a Parigi, e, benchè la data non sia ancora fissata, tuttavia si sa che è imminente. Finora si conosce solo il nome del delegato russo ammiraglio Karnakoff e del delegato inglese De Beaumont. Francia e Stati-Uniti designeranno altri due delegati, e i quattro delegati ne nomineranno un quinto e, nel caso in cui non si mettessero d'accordo, si ricorrerebbe ai buoni uffici del Re di Danimarca. Ma si crede sapere che la domanda non sarà rivolta a tale Sovrano che nel caso che fosse assolutamente necessaria.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, come atto del suo compiacimento, nel presenziare a Livorno, il 21 corrente, l'inaugurazione del sanatorio « Umberto I » e degli asili notturni, ha rimesso al Sindaco di quella città 25,000 lire per essere erogate in opere di beneficenza, avuto speciale riguardo agli istituti onorati della visita Sovrana.

S. E. il Ministro della Marina, senatore Mirabello, inviò ieri a S. A. R. il Duca di Genova il seguente telegramma:

« Compio il gradito incarico di comunicare a V. A. R. che S. M. nell'udienza del 17 corrente ha firmato il decreto che nomina guardia marina, a decorrere dal 1° dicembre, S. A. R. il Principe di Udine.

« In pari tempo mi permetto di esprimere a V. A. R. il compiacimento mio e della marina nell'accogliere l'Augusto Principe nei quadri attivi del nostro corpo.

« *Mirabello* ».

S. A. R. il Duca di Genova ha così risposto:

« Ringrazio l'E. V. della gentilissima partecipazione fattami, lietissimo che mio figlio possa cominciare a rendersi utile al suo paese; spero si renderà degno della divisa che porta, per il servizio del Re e della Patria.

« *Tommaso di Savoia* ».

Esposizione di crisantemi. — Domenica 27, nel Giardino educativo nomentano, verrà inaugurata un'Esposizione e fiera di crisantemi, a cui il Ministero ha concesso varie medaglie d'argento e di bronzo.

Quei floricultori che intendessero parteciparvi, ed a cui non fosse pervenuto l'invito, potranno inviare le adesioni alla sede del Comitato.

Servizio telefonico. — Le comunicazioni telefoniche fra Roma e l'Alta Italia sono da stamane interrotte.

Marina militare. — La R. nave *Sesia* è partita da Galatz per Sulina.

Le RR. navi *Dogali* e *Palinuro* sono giunte rispettivamente a George Town ed a Javea.

Marina militare. — Da Aden ieri l'altro ha proseguito per Genova il piroscafo *Raffaele Rubattino*, della N. G. I., e da Singapore ha proseguito per Penang l'*Ischia*, della stessa Società. Da Barcellona è partito per il Plata il *Città di Milano* e da Santos per Genova il *Duchessa di Genova*, entrambi della Veloce. Da Las Palmas ha proseguito per il Plata il *Savoja*, della stessa Società. È giunto a New-York il *Koenig Albert*. del N. Ll.

ESTERO.

I telefoni in Germania. — Come nei servizî postali e telegrafici, così in quelli telefonici la Germania tiene il primo posto in Europa.

Essa possiede 3692 reti urbane, le cui linee aeree hanno una lunghezza di 65,815 chilometri e quelle sotterranee di 1611 chilometri.

I fili per le comunicazioni aeree hanno uno sviluppo di 446.443 chilometri e quelli delle condutture sotterranee di chilometri 611,591.

Il telefono in Abissinia — Nell'Impero etiopico furono già costruiti 1300 chilometri di linea telefonica e ne restano da costruire ancora, secondo il progetto, 1600 chilometri

Queste costruzioni incontrarono gravissime difficoltà

In molti luoghi le linee da poco costruite dovettero essere completamente rinnovate, essendo caduti quasi tutti i pali in seguito a pioggie torrenziali che ammollirono eccessivamente il terreno.

Altre linee vennero devastate dalle termiti, cosicchè i pali di legno dovettero essere cambiati con sostegni di ferro, ma nemmeno questi presentarono soverchia sicurezza di stabilità, essendo stati più volte atterrati dagli indigeni che se ne servono per farne degli oggetti per proprio uso.

Il Governo dovette perciò stabilire lungo tutte queste linee un attivo servizio di vigilanza sanzionando pene gravissime contro i vandali.

L'Amministrazione dei telegrafi e dei telefoni abissini deve poi lottare con un altro grave ostacolo per garantire la sicurezza delle comunicazioni; lo straordinario e rapido sviluppo della vegetazione attraverso la quale passano i fili. Lungo queste linee sono perciò continuamente scaglionate numerose squadre di operai taglialegna.

Il commercio dello Champagne. — Da un quadro compilato dalla Camera di commercio di Reims risulta che durante l'esercizio 1903-1904 il movimento dei vini spumanti di Champagne spediti all'estero, all'interno e nel dipartimento della Marna è stato il seguente:

Il numero delle bottiglie spedite all'estero si è elevato a 21,084,881 contro 22,523,746 nel 1902; il numero delle bottiglie spedite in Francia ai negozianti all'ingrosso, a quelli a dettaglio ed ai consumatori è stato di 9,808,774 contro 9,235,412 nel 1902, ciò che dà, per l'importanza reale del commercio 30,893,655 bottiglie contro 31,859,158 bottiglie nel 1902. Se si aggiungono a queste cifre le spedizioni nel dipartimento da negoziante a negoziante, cioè 4,316,390 bottiglie, si arriva al un movimento totale di 35,210,045 bottiglie, contro 36,535,602 bottiglie nel 1902.

Come può giudicarsi da queste cifre, il commercio dei vini spumanti di Champagne, nell'ultimo esercizio e comparativamente all'esercizio 1902-1903 è diminuito di circa un milione e mezzo per le spedizioni all'estero ed è aumentato di 633,362 bottiglie per quelle all'interno.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERNA, 23 — È imminente la firma di una Convenzione di arbitrato coll'Italia identica a quelle recentemente stipulate tra varî Stati, sul tipo della Convenzione anglo-francese.

RIO-JANEIRO, 23. — Il presidente Rodriguez Alves ha rivolto un Messaggio al Congresso, annunziando che l'ordine è ristabilito nella capitale e nei varî Stati federali.

TOKIO, 23. — Il comando generale delle truppe giapponesi che assediano Port Arthur telegrafa in data di iersera:

Nella notte di lunedì i russi fecero un contro-attacco contro il nostro distaccamento che si trova di fronte al forte settentrionale di Ki-kuan-chan, ma vennero respinti.

Martedì a mezzodì i nostri cannoni della marina provocarono un incendio nelle vicinanze dell'arsenale.

Gli edifici incendiati erano, alle 9 di sera, sempre in preda alle fiamme.

Il Governo ha ricevuto un dispaccio, il quale riferisce che un combattimento ebbe luogo lunedì mattina al nord di Hu-sien-chang contro 300 uomini di cavalleria e 600 di fanteria russi provvisti di quattro cannoni

I russi vennero respinti e lasciarono sul campo 30 morti

I giapponesi fecero prigionieri sei russi e s'impadronirono di 30 fucili, di attrezzi e munizioni.

Essi ebbero il sottotenente Inuye ferito e 28 uomini fra morti e feriti.

BRINDISI, 23. — Il Principe Giorgio di Grecia, alto commissario delle Potenze a Creta, è giunto alle ore 22 e ripartirà a mezzanotte per Corfù a bordo del piroscafo *Galizia*.

RIO JANEIRO, 23 — Travasson, capo del movimento rivoluzionario del 14 e 15 corrente, è morto in seguito alle ferite riportate.

WASHINGTON, 23. — Il segretario di Stato, Hay, ed il ministro del Portogallo hanno firmato oggi un trattato d'arbitrato fra gli Stati Uniti ed il Portogallo, identico al trattato franco-americano.

MADRID, 23. — Il Re ha firmato un decreto che autorizza il Governo a presentare alla Camera un progetto di legge sulla repressione degli anarchici

MADRID, 23 — *Senato*. — Il ministro della giustizia presenta un progetto di legge per la repressione degli anarchici.

Nella relazione che lo precede il Governo dichiara di voler dare una soddisfazione all'opinione pubblica; il progetto enumera gli articoli della legge 10 luglio 1894 che riguardano le pene da infliggersi ai diversi atti anarchici, articoli che vengono modificati colla nuova legge.

TOKIO, 23 — Cinque sottomarini sono arrivati a Yokohama.

LONDRA, 23 — La Legazione del Giappone comunica il seguente telegramma da Tokio, in data d'oggi:

« Il quartier generale dell'esercito che assedia Port Arthur annuncia che le costruzioni prossime all'arsenale di Port Arthur sono state incendiate ieri verso mezzogiorno, in seguito al bombardamento eseguito dalle navi giapponesi. I fabbricati bruciavano ancora iersera alle ore 9 »

PIETROBURGO, 23. — (*Ufficiale*) — Due telegrammi del generale Sakharoff, in data del 22 e del corrente, recano le seguenti notizie: Il 20 corrente, alle ore 4, i nostri cacciatori volontari occuparono le montagne situate dalle due parti del passo di Pinka-nin, a quattro chilometri all'est del villaggio di Tun-goon. Nove cacciatori si arrampicarono verso le barriere di filo di ferro che si trovavano dinanzi alle trincee giapponesi e, dopo averle tagliate, lanciarono alcune granate a mano; poi aprirono il fuoco contro i giapponesi accorsi al rumore dell'esplosione. I giapponesi, che subirono perdite, si ritirarono

I cacciatori raccolsero i fucili e le munizioni lasciate dal nemico.

Il 21 corrente una parte del distaccamento russo che si era incontrato alla vigilia coi giapponesi nel villaggio di Ui-tzu-tzy, fu attaccata dai giapponesi e, respinta da essi, subì perdite considerevoli. Abbiamo avuto 10 ufficiali e 30 soldati feriti e 10 soldati uccisi. I giapponesi bombardarono il villaggio di Sha-ke-pu con cannoni da assedio.

La notte dal 22 al 23 passò tranquilla.

PIETROBURGO, 23. — La *Peterburskaja Viedomosti* riproduce il seguente telegramma del suo corrispondente di Karbin, la cui pubblicazione nei giornali è stata autorizzata dal luogotenente colonnello Alexeieff:

« Si è ricevuta oggi la seguente importante notizia: Il generale Okassimo ed il colonnello Sibato, dell'esercito giapponese, hanno aperto un ufficio d'arruolamento fra la popolazione cinese del villaggio di Sche-lin-tin, a 85 chilometri dalla stazione di Sin-minting. A questo scopo sono lanciati centinaia di migliaia di proclami che chiamano i cinesi sotto le bandiere giapponesi per combattere gli europei. I proclami osservano che i giapponesi hanno la stessa religione ed anche la stessa lingua dei cinesi. Nei primi giorni 7000 cinesi al giorno si arruolarono e ricevettero subito le uniformi giapponesi, ma il numero dei cinesi che desideravano di arruolarsi è in seguito diminuito e si è ridotto ad un migliaio al giorno in causa di malintesi sorti fra le autorità cinesi e giapponesi.

« Ogni cinese nell'esercito giapponese riceve un soldo di 40 *hiaos* al mese. Questi cinesi, che sono chiamati milizie volontarie, sono diretti verso Ce-fu e di là nell'esercito di Manciuria, ove sono ripartiti in piccoli gruppi in ogni compagnia di truppe regolari giapponesi ».

PORTO-SAID, 24. — Una divisione navale russa appartenente alla squadra del Baltico è in vista del Canale.

SKAGEN, 24. — Una torpediniera ed un incrociatore ausiliario russi partirono ieri nel pomeriggio; il resto della squadra li ha seguiti stamane.

LONDRA, 24. — Il *Daily Chronicle* ha da Ce-fu, in data di ieri: I giapponesi hanno catturato lo *steamer* inglese *Tung-show*, partito da Shanghai per Port Arthur con un carico di trentamila casse di conserve di carne.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 23 novembre 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60
Barometro a mezzodì	750,23.
Umidità relativa a mezzodì	85.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 15,8.
	minimo 12°,1
Pioggia in 24 ore	4,9.

23 novembre 1904.

In Europa: pressione massima di 766 sulla Russia meridionale, minima di 739 in Danimarca.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 10 mill. al nord; temperatura aumentata; pioggie e venti forti meridionali sull'Italia superiore; alto Tirreno agitato.

Si è formata una depressione secondaria sul Mar Ligure con un minimo di 749, massimo a 760 sulle coste Joniche.

Probabilità: cielo nuvoloso o coperto con pioggie; venti forti o fortissimi meridionali; mare agitato; Tirreno grosso.

NB. Alle ore 14,30 è stato telegrafato a tutti i semafori di alzare o mantenere il cono sud.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 23 novembre 1904.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	coperto	agitato	15 1	7 8
Genova	piovoso	legg. mosso	15 2	11 6
Massa Carrara	piovoso	calmo	13 3	8 9
Cuneo	coperto	—	5 9	1 0
Torino	coperto	—	5 2	3 8
Alessandria	nebbioso	—	10 7	4 4
Novara	piovoso	—	8 2	5 0
Domodossola	piovoso	—	6 0	2 0
Pavia	piovoso	—	5 8	4 1
Milano	piovoso	—	7 4	4 3
Sondrio	piovoso	—	7 9	0 9
Bergamo	piovoso	—	7 0	4 0
Brescia	piovoso	—	10 0	5 6
Cremona	piovoso	—	9 1	5 3
Mantova	piovoso	—	7 8	3 7
Verona	piovoso	—	9 8	5 6
Belluno	piovoso	—	4 3	2 5
Udine	piovoso	—	11 8	6 8
Treviso	piovoso	—	9 2	3 5
Venezia	coperto	calmo	10 4	7 4
Padova	piovoso	—	8 8	6 7
Rovigo	coperto	—	8 5	3 0
Piacenza	nebbioso	—	6 3	2 4
Parma	nebbioso	—	6 1	4 4
Reggio Emilia	coperto	—	7 2	5 0
Modena	piovoso	—	7 5	5 2
Ferrara	coperto	—	10 9	6 0
Bologna	coperto	—	11 7	5 8
Ravenna	coperto	—	13 1	4 4
Forlì	coperto	—	10 0	5 0
Pesaro	coperto	legg. mosso	16 5	11 2
Ancona	coperto	legg. mosso	16 8	11 8
Urbino	coperto	—	12 6	8 9
Macerata	coperto	—	16 2	10 6
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	18 0	8 0
Perugia	coperto	—	11 8	6 6
Camerino	3/4 coperto	—	12 8	8 2
Lucca	piovoso	—	14 7	9 9
Pisa	piovoso	—	16 6	9 5
Livorno	piovoso	molto agitato	16 4	11 5
Firenze	coperto	—	14 6	11 4
Arezzo	piovoso	—	14 5	6 6
Siena	coperto	—	14 5	9 8
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	14 7	12 1
Teramo	3/4 coperto	—	16 0	7 4
Chieti	1/2 coperto	—	14 0	9 0
Aquila	coperto	—	10 2	7 3
Agnone	piovoso	—	11 0	6 1
Foggia	1/4 coperto	—	17 0	7 9
Bari	1/4 coperto	calmo	14 9	9 2
Lecce	3/4 coperto	—	17 0	7 3
Caserta	1/4 coperto	—	15 8	9 2
Napoli	1/4 coperto	agitato	14 4	11 2
Benevento	1/4 coperto	—	15 6	6 2
Avellino	1/2 coperto	—	11 4	7 3
Caggiano	sereno	—	9 5	4 9
Potenza	sereno	—	10 0	4 9
Cosenza	sereno	—	14 6	5 4
Tiriolo	1/2 coperto	—	9 6	3 1
Reggio Calabria	sereno	calmo	16 0	12 0
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	17 8	11 7
Palermo	1/4 coperto	mosso	18 8	5 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 0	12 7
Caltanissetta	coperto	—	14 0	7 0
Messina	sereno	calmo	17 2	10 1
Catania	1/2 coperto	calmo	17 4	9 4
Siracusa	1/4 coperto	calmo	16 4	8 4
Cagliari	1/2 coperto	mosso	19 0	5 7
Sassari	piovoso	—	16 1	10 8

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile*.